SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1457-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1978, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. *Stampato n.* **445**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati SALVI, BASSETTI, BERNARDI, BONALUMI (240); BERNARDI (798)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 1978

Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza e la urgenza che caratterizzano il disegno di legge recante modifiche alle vigenti disposizioni sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo è ben nota al Senato. Tempi brevi per grandi temi non vanno d'accordo. La logica e la dignità hanno valori e utilità formali e sostanziali.

La Commissione affari esteri ha esaminato il disegno di legge con la volontà di giungere a una rapida approvazione, anche se dopo attenta — e giustificata — revisione.

1. — *Politica estera e cooperazione allo sviluppo.*

La cooperazione allo sviluppo è senza dubbio uno degli aspetti qualificanti di una politica estera, è uno degli impegni più importanti nelle relazioni con la comunità internazionale.

Europa, Alleanza atlantica, disarmo, emigrazione e cooperazione: ecco — e neppure in ordine decrescente d'importanza — i pilastri della politica estera italiana.

La cooperazione, poi, ha aspetti notevoli di interdipendenza con tutti gli altri campi d'azione:

1) per la politica comunitaria di cooperazione; fini; mezzi, strumenti della CEE: dal FED (Fondo europeo per lo sviluppo) all'accordo di Lomè — in corso di riconferma (la più grande scelta politico-economica dell'Europa) — ai più recenti accordi del Maghreb, Mashrek, d'Israele, dei quali riparleremo;

2) per la politica dei blocchi e la strumentalizzazione della cooperazione: gli esempi d'intervento chiaramente identificabili in forme di neoimperialismo capitalistico o di socialimperialismo (così polemicamente definiti, e sui quali ritorneremo più avanti) che camuffano malamente una politica di blocchi, in contrapposizione di guerra non sempre fredda, sono gli interventi più pericolosi e contestati;

3) per il disarmo e per lo sviluppo: sono ormai il titolo e lo sbocco di tutte le discussioni internazionali che riguardano i problemi del disarmo; è il fondamento della concezione economica sulla quale si basano la ricerca e l'occupazione alternative a quelle per il riarmo; sono il monito e l'impegno morale e razionale che tutte le più prestigiose e importanti sedi politiche, scientifiche, religiose continuamente rivolgono a ciascun uomo e a tutta l'umanità. Contro lo spreco delle risorse umane e materiali c'è l'alternativa dell'uso più logico e più urgente per le guerre più giuste: alla fame, all'ignoranza, alla malattia, alla disoccupazione, all'oppressione;

4) per l'emigrazione e per la cooperazione: è la forma più moderna, doverosa e produttiva, regolata e protetta, di espatrio per forniture di tecniche e di servizi per lo sviluppo. Nell'indagine conoscitiva che la 3ª Commissione ha in corso sull'emigrazione, un capitolo riservato alle rappresentanze delle aziende pubbliche e private operanti nei Paesi in via di sviluppo per grandi opere di infrastrutture, di industrie di base, di impianti energetici ha mostrato l'estensione e l'importanza di questo fenomeno, più che utile, necessario. Anche la cronaca più attuale ci richiama a considerazioni e a preoccupazioni politiche in questo settore della vita politica internazionale: basta pensare all'Iran. Ma già per l'Etiopia, l'Angola e il Mozambico, per lo Zaire e, più in là, per il Biafra, i problemi del dovere e del rischio legati a questa forma d'esportazione di lavoratori per la cooperazione hanno occupato e preoccupato le forze politiche. Il no-

stro intendimento in questa ricerca aveva e ha lo scopo fondamentale di prepararci a prevenire, a risolvere le questioni di sicurezza, più che per i capitali impegnati nell'opera, per gli uomini addetti.

Anche gli altri quattro settori più importanti della politica estera, dunque, sono interdipendenti con quello della cooperazione.

Per questo, i motivi d'interesse e di responsabilità dei legislatori diventano preminenti nei confronti di ogni altro compito e di ogni altra considerazione.

La cronaca politica ci richiama continuamente a questi concetti e impegni: accordi e istituzioni per l'azione, documenti e conferenze internazionali per lo studio, sono proposti continuamente al nostro giudizio e alla nostra scelta.

Per questi motivi lo strumento legislativo proposto dal Governo, integrato dalle proposte parlamentari Salvi e altri, e Bernardi, diventa un serio e appassionante momento di confronto per tutti noi.

Anzitutto c'è il momento conoscitivo, poi viene il momento operativo; sul primo c'è il gioco competitivo, sul secondo il gioco cooperativo; perchè partendo dal documento concettuale, che ci può — su qualcosa o su molto — dividere, si deve arrivare al piano d'azione, che ci deve sempre unire.

2. — *Il problema dello sviluppo nel mondo.*

Non si pretende ora di aprire il discorso sulla filosofia o sull'ideologia, e tanto meno sulla teologia dello sviluppo, che pure è fiorente nell'ambito delle più moderne scuole e correnti di pensiero delle più grandi religioni del mondo. Del resto, nessuna corrente di pensiero, nessuna forza politica, nessuna fede religiosa può dimenticare l'enciclica *Populorum progressio* (Lo sviluppo dei popoli) di Paolo VI (1964), quando si discute o si lavora per il progresso dei Paesi in via di sviluppo: rimane un documento fondato su un'esperienza secolare di milioni di uomini che hanno offerto la loro vita, spirituale e fisica, nella lotta alle piaghe del sottosviluppo. La Chiesa cattolica, esperta in umanità, ha ben diritto di parola in tutto il mondo, su questo argomento. Tuttavia qualche precisazione, qualche chiarimento, o qualche distinzione concettuale devono essere affrontate.

Non si tratta di concordare le definizioni di sviluppo, o di volontario, o di « doni », che pure ci potrebbe portare a utili e pratiche soluzioni, ma di cercare più umilmente e pazientemente i fini, i modi, i mezzi della cooperazione italiana.

Anche la forma e le definizioni, le dichiarazioni di principio e d'intenti sono importanti.

Lo si vede dal titolo e dall'articolo 1 della proposta al nostro esame. La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo è — nel titolo — definita in modo « aperto », e nell'articolo 1, le « finalità » indicate, sono le seguenti: « favorire il progresso economico e sociale di tali Paesi ».

Quando si trattò di dare la denominazione, il titolo, alla direzione generale creata nel 1971 dalla legge n. 1222, venne accettata la proposta di Aldo Moro: « per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo ». Ho già detto in altre occasioni che la mia preferenza era per l'ordine inverso, esattamente. Che cosa significa? Significa la tendenza, la prevalenza, allora, di una concezione — mi sembra — più d'incivilimento, d'educazione e di istruzione, che non di collaborazione; una esportazione culturale, ch'era imposizione, dopo una negazione di cultura, di civiltà autonoma.

Sono i misfatti visibili, spaventosi e offensivi, dell'uniformità della concezione e del modello di vita, sia individuale che societaria; delle pubbliche strutture (statuali e locali); delle organizzazioni urbanistiche, scolastiche, sanitarie, di trasporto (e motorizzazione); delle forme artistiche, architettoniche, letterarie, d'informazione (*mass media*); delle mode alimentari, d'abbigliamento, d'arredamento, di divertimento; dei consumi e degli atteggiamenti imposti con la violenza armata, politica, economica, ideologica, pubblicitaria. Da quali persuasori palesi o occulti sono venuti questi modelli imposti?

Prima dall'imperialismo militare degli Stati: è la storia di guerre, di eserciti; poi dall'imperialismo economico in nome della rivoluzione industriale: è la storia di merci, del capitale, delle banche multinazionali; poi dall'imperialismo culturale: è la storia del sapere, dell'addottrinamento, dell'asservimento mentale, psicologico, pratico, dei *mass media* nei Paesi in via di sviluppo. È l'ultima guerra contro i Paesi in via di sviluppo, quella contro l'identità culturale, locale, e contro la coscientizzazione e l'acculturazione popolare, con la falsa informazione e formazione.

Il sapere, da Marx a don Milani, è una forza produttrice fra altre; oggi — dice Ziegler — « la prima » tra le altre: oggi, dopo la conquista atomica e lunare. In uno scritto di Piettre su quest'ultimo aspetto di un « trasferimento » che diventa « occupazione » (« Imperialismo e cultura », *Le Monde*, 3 maggio 1975) è definito: « L'imperialismo del vuoto », che conduce alla schiavitù dei consumi, degli sprechi, del sottosviluppo mentale, al fenomeno del « ritardo mentale » indicato da Marx. La *Populorum progressio* afferma: « Un analfabeta è uno spirito sottoalimentato » (n. 35). E riporta integralmente (n. 40) la *Gaudium et spes* il documento che è la *Summa* sociale del Concilio Vaticano II, precisando: « numerosi popoli economicamente poveri ma ricchi di sapienza, potranno dare un aiuto potente agli altri su questo punto. Ricco o povero ogni Paese possiede una sua civiltà ricevuta dalle generazioni passate: istituzioni richieste per lo svolgimento della vita terrena e manifestazioni superiori — artistiche, intellettuali e religiose — della vita e dello spirito ». La « negritudine » di Senghor non è un'intuizione poetica, ma un fatto di civiltà, una ribellione politica all'imperialismo culturale.

La diffidenza legittima contro la cooperazione culturale come primaria non porta però alla comprensione, all'accettazione della stesura dell'articolo 1. L'articolo 1 della legge n. 1222 riconosceva che la cooperazione tecnica era diretta « a promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale ».

Invertire i termini non vuol dire cancellare. La proposta Salvi chiede « il progresso... in ogni settore » all'articolo 1, e « scambi culturali » all'articolo 2.

La formula più giusta è, accettato il concetto di progresso, identificarlo in economico, sociale, tecnico e culturale. Gli scambi e le integrazioni culturali, nel pieno rispetto delle più valide forme del patrimonio di civiltà di ogni popolo, sono indice di intelligenza e di fratellanza, sono garanzia di sviluppo e di pace.

Ma di là dalle questioni — in apparenza nominalistiche — non immediatamente e totalmente impegnative per il legislatore, la vera analisi concettuale sulla lotta al sottosviluppo riguarda, dopo la ricerca delle cause e degli effetti del fenomeno, la scelta — ideale e sperimentale — dei fini, dei metodi, degli strumenti e dei mezzi per combatterlo, per giungere così alla sintesi operativa, dopo quella conoscitiva.

Con la fine della seconda guerra mondiale, con la vittoria sul nazifascismo, gli ideali della guerra e della Resistenza antifascista contro il totalitarismo, la tirannia, la dittatura politica; contro il militarismo, le guerre, il diritto della forza; contro il razzismo, la distinzione e la superiorità razziale; contro il colonialismo e l'imperialismo; contro l'autarchia economica in un mondo disequilibrato per possesso di generi agricoli, materie prime e energetiche, tutta l'umanità chiede che la vittoria dia i suoi frutti di libertà per l'uomo, indipendenza per gli Stati, di pace e fraterno sviluppo per tutti i popoli del mondo.

E nella libertà si scopre la verità.

La più grande scoperta del ventesimo secolo è la fame. E si è visto che la geografia della fame è la geografia dell'imperialismo colonialista.

Oltre ai Paesi industrializzati dell'Occidente a economia capitalistica, ai Paesi industrializzati dell'Est-Europa a economia socialista, emerge il Terzo mondo dei « Paesi nuovi », a economia coloniale, di sfruttamento e saccheggio, i Paesi in via di sviluppo (i PVS). La fame, cioè il sottosviluppo, divide il mondo in Nord e Sud, in Paesi « ric-

chi » e Paesi « poveri », in Paesi « sfruttatori » e Paesi « sfruttati ».

La fame, la miseria, la disoccupazione, la malattia e la mortalità, l'analfabetismo, la monocultura, l'arretratezza tecnica, la sudditanza scientifica e economica, la schiavitù commerciale, la balcanizzazione dei confini e dei conflitti tribali, l'assoldamento mercenario di capi locali ai vecchi e nuovi colonialisti, sono il quadro che questo mondo presenta alla realtà politica internazionale.

L'assistenza alimentare, sanitaria, scolastica e l'aiuto economico immediato dei Paesi ricchi, USA in testa, favoriti e promossi anche da persone, da movimenti, da forze politiche e da Paesi democratici sono l'immediata risposta.

Sottosviluppo e cooperazione, sono cause e effetti, che fotografano — in un miscuglio di luci e di ombre che sbalordisce, spaventa, addolora e avvince tutti gli uomini di buona volontà del mondo — la situazione del mondo negli anni cinquanta.

E nasce la prima urgente forma di assistenza e di aiuto, organizzata dagli Stati associati, multilaterale o bilaterale (questa particolarmente nelle ex potenze coloniali).

Ma non soddisfa i Paesi donatori, almeno i più intelligenti e onesti e responsabili politicamente, nè — tantomeno — i Paesi riceventi.

« Se qualcuno ha fame, non dargli pesce ma insegnagli a pescare ».

Qualche nome e qualche fatto per un capitolo nuovo della vecchia storia dell'umanità? Ci incontriamo in una selva di sigle (moltiplicate per tre: italiane, francesi o inglesi) e in una interminabile serie di sedute, di conferenze, congressi, convegni mondiali: anche la cooperazione, come il mondo, sta in piedi a sedute. Ma un inquadramento-lampo della storia mondiale della cooperazione, senza pretese storiche, può essere utile alla discussione e alla scelta.

Dopo la scoperta del sottosviluppo nascono i primi incontri, le prime conferenze, le prime dichiarazioni di volontà politica, i primi impegni umani e finanziari, i primi organismi e i primi programmi di cooperazione. Dopo le idee i fatti.

Risorse economiche e risorse umane incominciano un ritorno, una restituzione, una riparazione del saccheggio, dai Paesi industrializzati ai Paesi emergenti.

Trade, not aid: commercio, non aiuto, chiedono i PVS. Gli organismi dell'ONU e del primo associazionismo mondiale — dell'UNDP per i programmi di sviluppo, della FAO per l'agricoltura e l'alimentazione, dell'UNCTAD per il commercio, dell'UNESCO per l'istruzione, la scienza e la cultura, dell'UNIDO per l'industrializzazione, dell'OMS per la sanità, del GATT, accordo e istituzione (per iniziativa e per i negoziati di Kennedy) sulle tariffe doganali e il commercio — hanno incominciato la loro azione nel primo decennio dell'aiuto allo sviluppo: negli anni sessanta.

Anche gli organismi euromondiali della OCDE (Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico) per armonizzare le politiche economiche nazionali e di aiuto allo sviluppo tra i ventuno Stati membri, cioè tutti gli Stati europei occidentali e Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Giappone e, a statuto speciale, la Jugoslavia; e del DAC (che fa parte dell'OCDE senza Spagna, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Turchia) sono, dopo attenti studi e qualificate analisi, promotori di interventi finanziari e tecnici importanti, a cominciare dagli anni sessanta.

I primi interventi mondiali per i problemi finanziari e commerciali sono le conferenze, che consacrano i princìpi nei documenti e negli organismi permanenti successivi (dell'ONU, della CEE e del COMECON) d'attuazione: dell'UNCTAD, del *Kennedy-round*, dei Paesi non-allineati, eccetera.

Nascono così la « Banca mondiale », cioè la BIRD (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), l'IDA (Associazione per lo sviluppo internazionale), l'IFC (Società finanziaria internazionale) e le banche regionali di sviluppo: interamericana, europea, interasiatica, interaraba, eccetera.

Contemporaneamente si concretano l'interesse e l'azione della Comunità economica europea nell'aiuto allo sviluppo, come allora era considerato e definito, e successiva-

mente si ampliano in interventi diretti della CEE, sempre più grandiosi, oltre agli interventi multilaterali mondiali e bilaterali di ogni Stato: dal FED (o FEI), Fondo europeo di sviluppo per i finanziamenti anche con la BEI, Banca europea per investimenti; dagli accordi di Yaoundè e di Arusha all'accordo di Lomè, del 1974, con i 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi (ACP) e del Pacifico (ora 49 con i Paesi e Territori dell'oltremare-PTOL) nell'ambito della politica dell'associazionismo euroafricano; agli accordi di cooperazione del Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia), e del Mashreb (Egitto, Siria, Libano) nell'ambito della politica, del dialogo euroarabo; agli accordi con Malta, Cipro, Israele, nell'ambito della politica mediterranea.

L'aiuto pubblico internazionale (esclusivo se destinato a risanamento dei bilanci statali, a infrastrutture civili, a armamenti per la difesa, eccetera) è integrato — in quantità anche superiori — da aiuti privati per: creazione di industrie di base e grandi impianti per energia e agricoltura (investimenti tanto importanti che fecero diventare la diga di Assuan un problema di politica estera d'interesse mondiale, e lasciò grandi luci e ombre, tecniche e politiche); servizi sanitari e scolastici; ricerca scientifica e qualificazione professionale; finanziamento di iniziative per lo sviluppo industriale e agricolo; pronto intervento nelle grandi calamità: siccità, alluvioni, carestie, epidemie.

Accanto a istituzioni e organizzazioni private, spesso ispirate da motivazioni umanitarie e religiose, operanti senza fini di lucro, si trovano istituti e aziende, finanziarie e industriali, operanti con l'esclusivo scopo del guadagno, del profitto economico. È il caso delle multinazionali.

A questo punto si apre — spontaneo — il discorso che deve rispondere alle accuse fondamentali sulle cause del sottosviluppo. Esse fanno parte del bagaglio polemico-rivendicativo dei PVS, del bagaglio propagandistico-accusatorio dei Paesi socialisti, del bagaglio scientifico-ideale dei ricercatori della verità di tutti i Paesi del mondo.

Aiuto allo sviluppo: per volontà politica o calcolo politico? Per generosità o necessità o interesse? O semplicemente: doni e aiuti per: il colonialismo economico, scientifico, culturale; l'allineamento (alleanza) militare; la satellizzazione ideologica?

Come tutta la politica estera post-bellica anche questo suo settore subì gli effetti: del prepotere delle multinazionali; della guerra fredda; della disputa tra sistemi politici.

Ecco storia e ipotesi, in sintesi, per un giudizio.

a) Colonialismo economico, scientifico, culturale. — Viene attuato con: *a)* accaparramento di materie prime e prodotti agricoli; *b)* commercio con ridotto potere di negoziazione, « libero » scambio tra ineguali, con degradazione dei termini di scambio: sempre maggiore quantità di prodotti di base per identiche quantità di manufatti; *c)* reinvestimento (del bottino) in progetti produttivi e redditizi, con previsione di auto-finanziamento a breve termine, normalmente; più raramente in progetti necessari ma improduttivi: in ogni caso c'è uno Stato debitore, o un debitore sempre più grande: il debito dei PVS ha assunto dimensioni astronomiche; *d)* « distruzione — sono parole del deputato socialista svizzero Ziegler — mediante l'occupazione militare delle università, l'indottrinamento tecnico-gestionale delle classi dominanti locali, l'asservimento totale della stampa e dei *mass-media,* la cultura o le culture locali, le ideologie di classe che governano l'antica società eterogenea ».

Senza dubbio la componente privata (banche, imprese industriali e commerciali, multinazionali) dell'aiuto ai PVS ha avuto negli anni cinquanta questi criteri d'intervento. Con la comprensione benevola, l'aiuto o la complicità della classe dirigente politica, sia dei paesi così detti « donatori » sia dei PVS? Un po' di tutto, avvenne.

Ma alla fine degli anni sessanta si iniziò la ricerca di sempre più chiari obiettivi, di più sincere relazioni, di esplicite dichiarazioni di principio: 1) sulla modifica del concetto di assistenza in aiuto e poi in coopera-

zione, in collaborazione tra uguali; 2) sull'interesse economico dei paesi cooperanti, senza pretese di assoluta e totale « gratuità » dell'intervento.

Eguaglianza e vantaggio reciproco sono quindi gli obiettivi del tipo di cooperazione degli anni sessanta, con gli assestamenti in cifre e in attività che poi esamineremo e con le differenze — anche notevoli — tra Stato e Stato, in ordine alla utilità diretta della cooperazione (ma la Scandinavia non considera nè ritorni politici nè ritorni economici, anche perchè l'apporto pubblico all'aiuto è, percentualmente, altissimo: essi infatti privilegiano i contributi a enti multilaterali con il 54,06 per cento in Danimarca dell'aiuto pubblico (ODA), il 46,65 in Norvegia, il 55,61 in Svezia).

I rapporti bilaterali invece o si basano su ragioni di ordine storico e politico (e ne discuteremo) o su ragioni economico-commerciali essendo legati a un tipo di rientro « finanziario ».

Il DAC (Development Assistance Committee), comprendente tutti gli Stati occidentali europei e Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone e Nuova Zelanda, aderente all'OCDE di Parigi (Organisation de Coopération et de Developpement Economiques) ha contrastato la tendenza a definire « aiuto » il totale delle risorse finanziarie trasferite ai PVS, limitandone l'uso al solo « Aiuto Pubblico allo Sviluppo » (ODA, cioè Official Development Assistance).

I trasferimenti netti di risorse finanziarie fra i Paesi sviluppati e il Terzo Mondo includono: 1) i contributi gratuiti o semigratuiti; 2) i finanziamenti pubblici e privati; 3) gli investimenti diretti o di portafoglio.

Ma comprendono anche, non bisogna dimenticarlo, i flussi in senso inverso (di fronte ai pochi investimenti realizzati nei paesi sviluppati da operatori di PVS): i trasferimenti dei profitti prodotti nei PVS e esportati verso i paesi sviluppati.

L'Istituto di studi strategici di Londra ha rilevato che l'URSS ha concordato aiuti economici a settori industriali della Indonesia, dell'Algeria, della Guinea per soddisfare la sua domanda di alluminio e di bauxite; del Marocco e dell'Iraq per i fosfati; ma che a partire dal 1975 ha iniziato a ricevere rimborsi dai PVS superiori ai suoi stessi aiuti, in modo che il saldo netto si rivela attivo di 14 milioni di dollari nel 1976, dopo quello di 3 nel 1975.

Paesi dell'Est. Il flusso dei finanziamenti dei Paesi dell'Europa orientale verso i PVS, già alquanto limitati, tende a diminuire e si inaspriscono le condizioni dei prestiti — secondo il rapporto OCSE più recente — e per quanto riguarda Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Est, Ungheria, Polonia e Romania le loro uscite totali, compresi i crediti commerciali ma esclusi gli aiuti a Cuba e al Vietnam, sono ammontati nel periodo 1970-76 a 110 milioni di dollari in media all'anno. Tale cifra rappresenta soltanto lo 0,04 per cento del PNL. « Le condizioni dei finanziamenti sono sempre state notevolmente più pesanti di quelle praticate dai membri del DAC, ma si sono inasprite dopo il 1974 ».

Un nuovo tipo di intervento bilaterale Ovest-Est-Sud sta impegnando sempre più questi paesi, aprendo una cooperazione industriale che ha coinvolto dal 1965 al 1975 molti paesi DAC (Francia, Germania Federale, e Australia in particolare, poco Italia e Gran Bretagna, quasi niente USA e Giappone) e tutti i paesi Comecon (molto Polonia, Ungheria, Romania, poco URSS, quasi niente RDT): la industrializzazione molto sviluppata e avanzata che privilegia rapporti Est-Sud diretti o, con l'URSS, un quadro Est-Est-Sud.

Questa cooperazione ha operato in 35 paesi diversi con centinaia di partecipazioni realizzate e decine progettate.

In modo particolare, favorita dai paesi arabi petroliferi, ha operato nel Maghreb e nel Mashrek, e in America latina, per investimenti molto elevati, impegnando numerosi soci.

Chiuderò il discorso su questa novità promettente in occasione del capitolo riguardante la posizione ideologica della cooperazione.

« L'Ekonomicheskaja Gazeta » ha recentemente scritto: « I rapporti dei PVS con l'Unione Sovietica e gli altri Paesi socialisti... sono costruiti in base al principio della

eguaglianza e del vantaggio reciproco ». Per la precisione, bisognerebbe invertire l'ordine (e sopprimere un aggettivo).

Ma si tratta di un discorso di carattere generale: riguarda tutti i Paesi.

I giudizi basati su fatti e dati della cooperazione allo sviluppo di questi tempi sono quasi certi nel dimostrare questa triste verità: accaparramento, commercio ineguale, indebitamento, indottrinamento scientifico-culturale in via di sviluppo, cioè in aumento per molto tempo e per molti paesi emergenti.

Oltre a portare accertati discreti interessi, il capitale per finanziamenti ai PVS porta all'espansione industriale delle multinazionali nei PVS, alla vendita controllata e monopolizzata delle loro merci ai paesi industrializzati, previa imposizione e manipolazione dei prezzi, sia delle materie prime che dei prodotti agricoli.

Ma di là da deviazioni e da strumentalizzazioni, di gruppi economici, di Stati o di partiti, la sostanza dell'aiuto e della cooperazione nei suoi limiti quantitativi e qualitativi rimane.

Si spiega semmai, con la denuncia dei misfatti economici e politici delle multinazionali, con la fine della guerra fredda, con la più ragionata e decisa ricerca dell'identità culturale di ogni popolo, delle radici di una maggiore comunanza di diritti e di interessi, contro la strumentalizzazione e la divisione imposta dall'esterno, la diminuzione della quantità degli aiuti e della cooperazione sia da parte dei Paesi capitalistici che dei Paesi socialisti.

Gli impegni più solenni, riaffermati nei modi più ufficiali, non hanno portato nel secondo decennio dello sviluppo a realizzazioni confortanti e coerenti.

Gli anni settanta stanno concludendosi senza che i consuntivi della cooperazione diventino accettabili.

b) Allineamento militare. — Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il valore politico attribuito all'assistenza allo sviluppo in un modo di blocchi contrapposti è esplicitamente presente in ogni parte della sua legge fondamentale della cooperazione, il « Foreign Assistance Act of 1961 », che combina, peraltro in una promiscuità che verrà poi criticata, l'aiuto allo sviluppo a tutta una serie di attività di assistenza economica, politica e militare il cui fine è esplicitamente quello di garantire un legame di amicizia con gli USA, spesso in contrapposizione con il « comunismo internazionale » o con movimenti « rivoluzionari interni » (dalla relazione IPALMO alla proposta di Agenzia). Questo assetto istituzionale ambiguo, successivamente criticato, è storico.

La teoria e la pratica dell'intervento sovietico, gli obiettivi più strategici che ideologici sono identici negli anni cinquanta e sessanta.

Il recente ponte aereo con l'Etiopia, che secondo alcune stime ha scaricato materiale bellico per un valore compreso tra 800 milioni e un miliardo di dollari (si sono contati fino a 300 voli simultanei al giorno di giganteschi cargo *Antonov 22* e *Iljuscin 76* provenienti da basi URSS) è l'ultima tappa, e una prova generale dell'efficienza odierna della potenza militare sovietica, di un ventennio di assistenza e di aiuti militari. Dal 1955, la stima è di 20 miliardi di dollari, di cui circa 16 nel decennio 1967-1976 e 2,2 miliardi per il solo 1976 (di cui il 50 per cento al solo continente africano). La distribuzione mondiale degli aiuti economici sovietici e europei orientali, nel periodo 1954-76, per il 63 per cento risultava diretta al Medio Oriente e all'Asia meridionale, cioè verso le aree « periferiche » dell'influenza diretta dell'URSS. Cito la rivista « Occidente », n. 45, del settembre-ottobre 1978, diretta dall'antico giornalista antifascista e già deputato socialista Ruggero Orlando. E (sempre dalla stessa fonte) nel 1976 circa il 42 per cento, nella struttura degli scambi tra URSS e PVS, è rappresentato da forniture militari sovietiche.

I tecnici militari, stimati globalmente 21 mila nel 1976 (9.000 russi e europei orientali e 12 mila cubani: « la legione caraibica di Breznev » secondo il « Neue Zürcher Zeitung »), ora sono stimati 47.000 circa.

Il rapporto annuale dell'Istituto di studi strategici di Londra (Strategic Survey 1977) ricorda che gli obiettivi sovietici nei PVS sono rimasti in fondo gli stessi degli anni cinquanta e sessanta. Dopo il sostegno ideologico alla decolonizzazione, di cui parlerò

subito dopo, c'è « l'acquisizione di nuove posizioni o avamposti strategici sullo scacchiere mondiale, specie in quelle "aree grigie" in rapporto alla competizione-confronto tra le due superpotenze ».

La Francia, che dedica l'83,65 per cento dei suoi notevolissimi aiuti alla cooperazione bilaterale, e l'Australia, con il 91,92 per cento, rivelano scopi ben precisi d'influenza strategico-militare.

c) Satellizzazione ideologica. — Nel citato rapporto dell'Istituto studi strategici di Londra (1977) ho ricordato che il primo costante obiettivo sovietico nei PVS è il sostegno ideologico al processo di decolonizzazione prima, poi ai movimenti di liberazione nazionale: la legittimazione degli interessi di grande potenza e il rafforzamento strategico per il confronto-competizione tra i due sistemi socio-economico USA-URSS, mediante la promozione di quel graduale mutamento della « correlazione di forze » in favore degli interessi dello Stato sovietico e dell'ideologia marxista.

L'URSS devolve una minima percentuale del PNL agli aiuti ai PVS perchè — è la sua posizione ufficiale di sempre — non è responsabile del sottosviluppo.

Brzezinski ne approfitta per dire che « l'URSS è forse la più egoista tra le potenze industriali ». Ma la dichiarazione sovietica all'ONU, il 4 ottobre 1976, dice testualmente: « Non vi è alcuna giustificazione per la richiesta all'URSS e ai paesi comunisti associati, da parte dei PVS, di impegnarsi a devolvere una specifica quota minima del loro prodotto nazionale lordo all'assistenza economica. L'URSS non ha alcuna responsabilità per l'arretratezza economica dei PVS, e di conseguenza nessun obbligo di contribuire ad alleviarla. Dal momento che i paesi sovietici non sfruttano gli altri, essi non sono in alcun modo responsabili per i mali economici del mondo, la loro assistenza ai PVS è quella di amici ed alleati contro il comune nemico ».

Assistenza *contro* non *per*, e il « comune nemico » è il sistema capitalistico. Il Ministro del commercio estero, Patolichev, nel maggio 1976 alla Conferenza dell'UNCTAD afferma: « La delegazione sovietica è pronta a sostenere, in linea di principio, tutte quelle misure... che vadano in direzione antimonopolistica, per conseguire la ristrutturazione di rapporti economici ineguali nell'ambito dell'economia capitalista mondiale ».

Anzi la « Ekonomicheskaja Gazeta » (n. 52, dicembre 1976) è più sincera, ci ripensa e non s'accontenta: « Non si può far a meno di notare che il complesso di richieste dei PVS, si riferisce, per ora, solo... ad una qualche ristrutturazione del sistema di controllo monopolistico e di concorrenza sul mercato mondiale, senza lo sradicamento delle relazioni socio-economiche e delle istituzioni che stanno alla base... Riflettono l'illusione che sia possibile liberarsi dallo sfruttamento pur rimanendo nel sistema capitalistico... I circoli dirigenti nei paesi capitalisti sviluppati e gli elementi reazionari nei PVS nei loro tentativi di bloccare l'impulso anti-imperialista dell'idea di un nuovo ordine nelle relazioni economiche internazionali, cercano di ignorare l'effetto realmente progressista dell'aiuto dei paesi socialisti ai PVS ».

Per gli Stati Uniti in particolare, ho già citato la esplicita motivazione ideologica della legge fondamentale per l'assistenza del 1961, che indica tra gli scopi la lotta al « comunismo internazionale » e ai « movimenti rivoluzionari ».

C'è una bibliografia tanto vasta e consolidata, che occupa biblioteche e emeroteche di qualsiasi istituzione culturale del mondo sulla imposizione ideologica esportata nei PVS dagli Stati industrializzati capitalistici. « Imperialismo e cultura », un capitolo già da me citato, all'inizio della relazione, comprende anche la « satellizzazione ideologica ».

Vorrei però concludere i cenni veloci al problema con le parole del deputato socialista svizzero, Jean Ziegler, nel suo discorso sull'imperialismo secondario (dopo il primario: quello armato).

« Ormai, ogni storia è storia di merce. Quale merce diventa il soggetto della storia? Il capitale finanziario: che è composto dal capitale industriale e dal capitale finanzia-

rio... La mondializzazione del capitale si accompagna a una mondializzazione dei significati decretati dalla oligarchia... Questa ideologia dominante è destinata a creare le condizioni culturali, mentali, psicologiche della prassi incontestata dell'imperialismo... che riduce, con un discorso mercificato, l'uomo alla pura funzionalità di merce, privato di senso personale e dei mezzi culturali per resistere ai nuovi significati imposti dal capitale... Abbiamo così il monopolio del sapere... Ma ogni sapere ha una storia ». Finisce qui Ziegler. Ma finisce la « storia di merce », e comincia la storia delle multinazionali, Stati nello Stato, più forti di tanti Stati, che hanno inquinato la politica estera dei Paesi democratici occidentali, anche contro l'unico legittimo potere: quello politico.

La funzione repressiva contro governi popolari, riformisti o rivoluzionari, è realtà rispondente a concezione ideologica; per le nazionalizzazioni di importanti nodi strutturali dell'economia di base o di servizi (petrolio, miniere, telefoni, trasporti — canale di Suez, prima e ben diversamente trattato, che il canale di Panama —) è stata durissima e largamente legittimata dai mezzi di comunicazione di massa.

La funzione promozionale si vede ancora oggi, dopo la Corea del Sud, il Brasile, l'Argentina e l'Indonesia, in Iran.

Ma aiuto finanziario bilaterale e multilaterale, crediti e garanzie contro i rischi di esportazioni sono due strumenti di repressione e promozione: di satellizzazione ideologica.

Il « Comitato dei quaranta » per il coordinamento del sabotaggio e del boicottaggio contro Allende ha scritto una pagina, che così è presentata da Gerald Ford (Conferenza stampa alla Casa Bianca: Time, 30 novembre 1974): *domanda*: « Qual è la legge internazionale che vi permette di far crollare un governo costituzionalmente eletto in un paese straniero? »; *risposta*: « Non mi preoccupo di leggi internazionali. Dirò semplicemente che, storicamente e di fatto, tali azioni (di destabilizzazione) avvengono. Noi le conduciamo nel più genuino interesse dei paesi implicati ».

Sempre per il loro bene.

Piano ideologico-militare e piano economico-sociale: creano oppressioni, tensioni, ostacoli allo sviluppo quando si fondono e si confondono per una politica di asservimento. Gli Stati-gendarme e gli Stati-guida non portano e non conservano la libertà.

« La gestione classica del sistema internazionale sul piano ideologico-militare non riesce a cogliere la realtà dello stesso sistema sul piano economico-sociale. Ne derivano tensioni e freni allo sviluppo » dice la rivista di Ruggero Orlando. E aggiunge: « L'URSS risente pesantemente della crescente inconciliabilità tra il ruolo politico-ideologico che essa è venuta assumendo a livello mondiale e la relativa incapacità (per mancanza di mezzi tecnologici e finanziari appropriati) di tradurre tale ruolo *leader* sul piano economico », e indica come mezzo di « emancipazione » nei confronti del « fratello maggiore » sovietico la cooperazione tripartita, già citata, di Polonia, Ungheria, Romania. Ma la promettente rinascita dell'attività democratica in Brasile, paese dallo sviluppo economico di tipo giapponese e dallo sviluppo sociale di tipo indiano, nonostante la lotta feroce e cruenta, con l'uso della tortura, contro chi, religioso o laico democratico, tenta la coscientizzazione e l'acculturazione (due brutte definizioni per una grande azione) è sintomatica ma non singolare.

Così come la guerra tra Cambogia e Vietnam e la tragedia dei profughi cinovietnamiti rivelano una spaventosa frattura tra ideali e realtà, tra promesse e attuazioni.

Il vice ministro cinese del commercio estero Wei Yu-Ming ha detto nel settembre scorso alla Conferenza dell'ONU sulla « cooperazione tra i PVS » di Buenos Aires: « I PVS si urtano con dei veri ostacoli eretti dalle superpotenze. Una di esse cerca tutti i mezzi per conservare i suoi diritti acquisiti e la sua posizione di controllo e di monopolio nell'antico ordine economico internazionale... l'altra, giunta tardi, mette sulla punta delle labbra il "sostegno" alla cooperazione tecnica tra i PVS, ma in fondo si cruccia il cervello per sabotarla. Nella sua "co-

munità" malmena i deboli, e sottomette impudentemente gli altri Paesi alla manomissione e all'esproprio. Ora essa ha eretto questi rapporti ineguali a modello della "cooperazione internazionale" e domanda ai Paesi del Terzo mondo di ispirarsene, nel vano tentativo d'infilare su una falsa via la cooperazione in seno al Terzo mondo, di integrarla nel suo sistema neocolonialista di saccheggio. Da una parte essa predica ardentemente il disarmo e la distensione, dall'altra essa intensifica l'espansione degli armamenti e i preparativi di guerra, si lancia nella lotta per l'egemonia mondiale, s'impadronisce di punti di importanza strategica e di risorse strategiche, a tal punto che il nostro globo non è tranquillo. Noi dobbiamo combattere una lotta intransigente contro l'egemonismo delle superpotenze e la dominazione di tutti i tipi ».

Terribile per il contenuto, per la forma, per il momento, questo discorso, pronunciato mentre i 77 PVS stavano discutendo con i Paesi industrializzati in una nuova cooperazione triangolare, che impegnerebbe maggiormente i PVS petroliferi, nell'aiuto agli altri più poveri.

Un'occasione di pace e di collaborazione, diventato uno scontro feroce, per ora solo verbale, ma carico di minacciose prospettive. Quali aiuti ai popoli della penisola indocinese, martoriati da guerre decennali, verranno in questo momento da questi grandi Paesi?

3. — *Dati quantitativi sull'aiuto.*

L'aiuto pubblico e privato dei paesi del DAC è passato da 40,7 miliardi di dollari del 1976 a 43,7 miliardi di dollari nel 1977: un aumento, complessivamente.

In relazione alla percentuale sul PNL si ha invece una flessione: dallo 0,98 per cento allo 0,93 per cento.

Con l'aggiunta dei crediti del settore bancario internazionale l'apporto totale è stabilito di 54,7 miliardi di dollari nel 1977 (1,17 per cento del PNL), contro 50,7 del 1976 (però l'1,22 per cento del PNL).

Sia nell'aiuto pubblico che nelle risorse finanziarie la partecipazione dei paesi a economia pianificata è notevolmente inferiore a quella DAC. Lo abbiamo del resto notato nella parte riguardante gli obiettivi strategico-militari e ideologici della cooperazione.

Che cosa danno e come i paesi occidentali (DAC), Unione Sovietica, Italia e paesi non membri del DAC? Le statistiche dell'ONU e dell'OCSE dicono che i versamenti netti degli aiuti allo sviluppo dei paesi del DAC (o CAS) sono di 13,7 miliardi di dollari per il 1976 (14,8 per il 1977); quelli dell'URSS di 406 milioni, e con i paesi socialisti dell'Est-Europa, nel 1976, di 0,6 miliardi; dei paesi non membri del DAC (i principali: Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Emirati Arabi Uniti e Iran) 8,1 miliardi nel 1976 (9 nel 1977).

Le percentuali su tutti gli aiuti mondiali ai PVS sono: il 70,6 per cento del DAC, il 6 per cento dell'URSS.

Il totale di apporti netti (privati e pubblici) di risorse finanziarie comprende i seguenti flussi:

a) assistenza pubblica dello sviluppo (ODA secondo la dizione inglese), rappresentata da concessione di fondi pubblici, gratuiti o agevolati, e controlli a organismi multilaterali;

b) altri fondi pubblici, come i crediti all'esportazione, ai prestiti o le partecipazioni a organizzazioni internazionali;

c) gli apporti privati come gli interventi diretti, di portafoglio, e i crediti pluriennali privati all'esportazione.

In termini globali, quantitativi, i « maggiori » donatori sono: Stati Uniti (34,16 per cento), Giappone (23,92 per cento), Francia (11,46 per cento), Germania (7,32 per cento) Canada (4,52 per cento), Regno Unito (4,33 per cento).

L'Italia è agli ultimi posti: 2,64 per cento.

Questa statistica, questa classificazione è influenzata dall'importanza relativa di ciascun paese rispetto all'economia degli scambi mondiali.

L'Italia è fra gli ultimi anche in rapporto alla percentuale prodotto nazionale lordo (PNL) e trasferimenti finanziari.

Questa stastitica riflette l'importanza relativa che i rapporti economici con i PVS rivestono rispetto al complesso dell'economia di ciascuna nazione.

La graduatoria vede: Giappone (1,42 per cento 1973), Francia (1,10 per cento), Belgio (1,10 per cento), Paesi Bassi (1,03 per cento), Canada (0,93 per cento); e poi: Stati Uniti (0,64 per cento), Regno Unito (0,61 per cento), Germania (0,51 per cento).

Segno ora le percentuali dell'aiuto pubblico (ODA) sull'apporto globale (si vedrà così, come la componente privata sia enorme nei paesi con forte interscambio e tenda a assestarsi nella graduatoria degli apporti globali):

Stati Uniti - in continua crescita (35,56 per cento ODA); Giappone - la più elevata (solo il 17,29 per cento ODA); Germania - lento aumento (61,56 per cento ODA).

L'Italia anche qui è al terz'ultimo posto (24,75 ODA).

L'Austria al penultimo (27,80 ODA), evidentemente davanti al Giappone.

Dall'esame di questa statistica appare evidente che anche la Francia (dallo 0,98 per cento del 1963 allo 0,58 nel 1973) e il Regno Unito (dallo 0,48 nel 1963 allo 0,35 nel 1973) presentano un vero disimpegno, una crisi negli aiuti. La crisi dell'egemonia statunitense in molti PVS, il diminuito interesse politico degli Stati ex-coloniali, è evidente. Subentra la cooperazione, la solidarietà con rientri, con ritorni economici: è quella privata. Sono ancor più evidenti, questo aspetto e questa tendenza, se si esaminano le tendenze inverse dei paesi con solidarietà senza ritorni politici: Canada (dallo 0,15 nel 1963 allo 0,43 nel 1973), Svezia (0,14-0,56), Norvegia (0,17-0,46), Olanda (0,26-0,54), Danimarca (0,14-0,47). È una cooperazione per amicizia, non per alleanza.

Il rapporto tra ODA (fondi pubblici) e PNL sulla base della « Strategia dello sviluppo » delle Nazioni Unite aveva l'obiettivo dello 0,70 per cento entro il 1976.

La media DAC, che nel 1963 era pari allo 0,51 per cento, scende allo 0,30 per cento nel 1973. La situazione nel DAC era in quell'anno: Francia 0,58, Svezia 0,56, Olanda 0,54, Belgio 0,51, Danimarca 0,44, Canada 0,43. Nelle ultime posizioni l'Italia e l'Austria con 0,14, Svizzera con 0,16 e USA con 0,23.

Questo è un indice di tipo qualitativo che permette di aggiungere ai maggiori paesi donatori quantitativamente i migliori paesi donatori, compresi la Norvegia e l'Australia. Gli ultimi quantitativamente e qualitativamente sono l'Italia, la Svizzera e l'Austria.

Nel 1977 la quota di PNL devoluta non raggiunge per nessun paese del mondo quell'1 per cento, traguardo sognato, e solo i sei più grandi paesi donatori del DAC raggiungono o si avvicinano allo 0,70 per cento consigliato: è il caso della Svezia da 0,82 nel 1976 a 0,99 nel 1977; Paesi Bassi da 0,82 a 0,85; Norvegia da 0,70 a 0,82; Danimarca da 0,56 a 0,62; Francia da 0,62 a 0,63; Canada da 0,46 a 0,51. Gli Stati Uniti da 0,25 a 0,22; la Germania da 0,31 a 0,27; il Giappone da 0,20 a 0,21; l'Australia da 0,42 a 0,45; il Regno Unito stagnante sullo 0,38, sono pur sempre ad un alto livello di aiuti globali.

Il rapporto sulle medie delle percentuali tra i vari gruppi di paesi è il seguente, nel 1976: DAC 0,33 (0,31 nel 1977); URSS 0,05 (0,01 nel 1975); Italia 0,13 (0,09 nel 1977, la cifra più bassa mai registrata, escluso il 1964).

4. — *Le condizioni tecniche degli aiuti.*

Il rapporto Pearson così di esprimeva: « Noi raccomandiamo che le condizioni dei prestiti pubblici per l'aiuto allo sviluppo prevedano tassi d'interesse massimo del 2 per cento, una scadenza dai 25 ai 40 anni e un periodo di grazia dai 7 ai 10 anni ».

Percentuale senza obblighi di rimborso (aiuto vero e proprio): DAC 87; Urss 35; Italia 69,3.

Termini d'interesse: DAC 2,8; URSS 2,5-3; Italia 4,3; CEE 2,7.

Termine di rimborso (in anni): DAC 30; URSS 10-12; Italia 14,8; CEE 29,6; Canada 49,2; Svezia 47,1; USA 40,1.

Periodo di grazia (aggiuntivo iniziale senza obbligo di rimborso) in anni: DAC 4; URSS zero; Italia 4,1; CEE 8; Svezia, Norvegia, USA, Canada 10.

Altre condizioni eventuali: URSS: obbligo d'acquisto in URSS.

Questo è quanto si dà e come si dà.

Vediamo, ora, dove e per che cosa si dà. Una sintesi limitata per fissare alcune linee della nostra politica e dei nostri interventi con e nei PVS. La storia della cooperazione è un bilancio di bisogni immensi e di sogni miracolistici, di sperimentazione difficile e di tentativi discutibili, di speranze e di delusioni. Noi limitiamo a tecnologie, formazione e occupazione il nostro esame.

È una delle più appassionate e aperte discussioni sulla cooperazione: sviluppo delle risorse materiali e delle risorse umane.

I campi di intervento sono illimitati per: *a*) settore economico, scientifico, tecnico-culturale; *b*) aree geografiche; *c*) tecnologie.

Essi comprendono, per cominciare, il trasferimento di servizi, di impianti e di tecniche per: l'alimentazione (la fame e la sete) e l'agricoltura, l'energia, l'industria, la sanità, la qualificazione scolastica e professionale; ed inoltre, riguardano la definizione delle priorità, secondo i mezzi a disposizione e il fine di dare lavoro a una massa sterminata di disoccupati o sottoccupati.

Ogni miglioramento tecnico-produttivo, ogni innovazione di macchine, ogni ristrutturazione di impianti, ogni razionalizzazione dei metodi di lavoro ha lo scopo di diminuire la manodopera impiegata, l'occupazione di un'azienda.

Il trasferimento di motorizzazione, meccanizzazione, automazione, rapido intenso esteso va contro la povertà dei mezzi e la ricchezza della manodopera disponibili.

Paolo Basurto ha scritto: « Non possiamo permetterci di sprecare le nostre risorse costruendo monumenti ». E di cattedrali nel deserto ne sono fiorite anche nel Terzo mondo. Lo ricorderò più avanti.

I fini da raggiungere sono ormai esattamente stabiliti:

1) l'*autogestione* dello sviluppo, sia della tecnica, cioè delle strutture e delle attrezzature, sia della tecnologia, cioè della ricerca e della sua applicazione, per lo sviluppo delle risorse materiali;

2) l'*occupazione*, cioè l'acculturazione e la qualificazione professionale e la creazione del maggior numero di posti di lavoro produttivo, per lo sviluppo delle risorse umane.

Si ottiene così produzione, gestione autonoma e massima occupazione; si ottiene cioè la vera liberazione dalle oppressioni e dai mali interni e internazionali che hanno tragicamente colpito e colpiscono ancora oggi tanta parte dell'umanità.

Industria e servizi intensivi: ecco i modelli di sviluppo proposti ai popoli del Terzo mondo.

Tecnologia avanzata e piena occupazione non vanno d'accordo.

Ma per imitare i modelli di sviluppo occidentale le popolazioni dei PVS rischiano la sottoccupazione. Essi infatti — scrive Perroy in « Europa e Terzo mondo » — « imparano a scuola a disprezzare le leggi della agricoltura intensiva, dell'industria a forte coefficiente di manodopera, i servizi orientati verso la soddisfazione dei bisogni collettivi... e accettano il processo produttivo del capitalismo avanzato e l'imitazione senile degli *standard* occidentali di vita ».

Si penalizza il costo del lavoro e si esalta l'impiego del capitale.

Ma c'è di più: energia, industrializzazione, ricerca scientifica, tecnologia avanzata sono tutti capitoli necessari allo sviluppo. Ma il Terzo mondo non conosce la « manutenzione ».

Dopo i bellissimi documenti concettuali, dopo i grandissimi piani d'azione, la realtà pratica è disperata.

Chi conosce la realtà (dolorosissima e tristissima per miliardi di persone) dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina sa che molte volte una motopompa, un generatore di corrente, un autocarro, un motopeschereccio, un motore o una macchina anche nuova o seminuova, anche costosa e importante per la produzione o il trasporto, non funziona per incapacità locale o impossibilità pratica di uso o di riparazione.

Qualificando a livello umano e tecnico un buon operaio si salvano ricchezze e si cancellano piaghe e sofferenze immense, individuali e collettive.

Ma i metodi e i piani d'azione devono considerare con particolare attenzione il problema dei mezzi e della tecnologia da offrire ai PVS.

Per l'agricoltura, l'irrigazione, il rimboschimento, la rivoluzione verde, come si dice, bisogna studiare le particolarità e le peculiarità della cultura locale, della scienza, della sapienza, del costume, e rispettare la vocazione di ogni terra e di ogni popolo; e bisogna fornire princìpi, metodi e mezzi adattati e concordati localmente.

Nel deserto del Kenya del nord, dopo la oasi forestale equatoriale di Marsabit, un vecchio missionario piemontese — è esperienza personale del relatore — mostrando un piccolo giovane bosco insegna due cose: 1) che nel deserto sopravvivono solo le piante nate spontaneamente e non si è mai riuscito a salvarne una trapiantata: la terra è la madre della pianta spontanea, è la matrigna di quella piantata dall'uomo (anche questa è verità ben nota ai più saggi contadini italiani); 2) che se per un decennio si potesse fornire o un'alternativa di vita o un sussidio di facili strumenti a una tribù nomade (che in quel deserto, ogni settimana, spostandosi, taglia pianticelle) per capanne e palizzate, in un decennio forse il deserto sarebbe vinto.

I programmi di sviluppo agrario, comprendenti i progetti rurali « integrati » di cui si parla a pagina 72 del volume « Sul volontariato del servizio di cooperazione tecnica » (1978), che hanno interessato il convegno della CEFA (Comitato europeo di formazione agraria), presieduto dal senatore Bersani, di pochi giorni fa, affrontano questi problemi, caratterizzando in modo valido le forme della nostra cooperazione, limitata ma giusta.

L'UNU (Università delle Nazioni Unite) fa bene ad affrontare i problemi scientifici e tecnici della fame, per dar da mangiare ai 500 milioni di malnutriti nel Terzo mondo. Preziosa è la sua ricerca per la conservazione dei prodotti.

Un terzo dei prodotti agricoli di quell'area (dal 20 al 40 per cento, secondo la FAO) vanno perduti a causa del mancato uso di tecniche di conservazione. Sei topi, ad esempio, divorano giornalmente quanto basta a nutrire un uomo.

Ma l'OIL rammenta — in un suo rapporto su « Tecnologia e occupazione » — l'« eccezionale funzione sociale » dell'industria alimentare in materia di soddisfazione dei bisogni elementari e di creazione di posti, confermando che le tecniche moderne e l'automazione vanno spesso contro questi obiettivi.

Nel settore alimentare anche i PVS accettano o scelgono tecniche moderne che costano caro, occupano poco personale e fabbricano prodotti più costosi e spesso meno nutrienti di quelli ottenuti coi mezzi tradizionali.

Piccole fabbriche di zucchero, per esempio, per ogni tonnellata di zucchero prodotto, possono creare circa diciassette volte più posti di lavoro che i grandi zuccherifici moderni. Nell'India la costruzione di circa duemila fabbriche, attualmente in attività in zone rurali, si è rivelata benefica e in grado di contribuire a risolvere il grave problema della disoccupazione.

In un Paese africano l'importazione di un forno per un biscottificio è costata *100 mila dollari* e ha comportato la creazione di soli quattro posti di lavoro, ciascuno dei quali è perciò costato 25 mila dollari. Forni di mattoni di costruzione locale — afferma il rapporto dell'OIT — avrebbero permesso di produrre biscotti altrettanto saporiti, e più a buon mercato, col modesto costo di 60 dollari per ogni posto di lavoro.

Scelte tecniche più razionali possono permettere di fare economie sostanziali negli investimenti e di risparmiare valuta pregiata, evitando inutili importazioni di macchinari costosi prodotti nei Paesi ricchi. In un altro Paese africano un panificio molto moderno, creato con l'aiuto finanziario straniero, occupa una sessantina di persone: ciascun posto di lavoro è costato 40 mila dollari, ma il pane prodotto costa troppo caro per la maggior parte della popolazione. Se fosse stata scelta la tecnica del piccolo

panificio, si sarebbero spesi soltanto mille dollari per ciascun posto di lavoro e si sarebbero istituiti assai più impieghi, producendo per di più del pane a buon mercato. Questo conteggio del costo dei posti di lavoro ha un'eco curiosa in iniziative attuate o defunte in Italia: petrolchimica calabro-siculo-sarda.

I Paesi depressi — afferma l'OIT — hanno tendenza, nella loro politica di industrializzazione, a preferire i grandi stabilimenti moderni e gli investimenti privati stranieri. Fanno modesti sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo per cui non hanno, come soluzione di ricambio, tecniche e macchinari più semplici. Inoltre negli scambi di informazioni tecniche derivanti tra i vari Paesi si dà la preferenza alle tecniche di avanguardia.

Per tutte queste ragioni, in un numero crescente, i prodotti alimentari elaborati, immessi sui mercati dei Paesi poveri, hanno un prezzo e altre caratteristiche, ivi compreso il valore nutritivo, che non corrispondono ai bisogni effettivi della popolazione.

In certi Paesi sono importati impianti completi per produrre una birra di tipo europeo. « Le birrerie di questo genere — dice il rapporto dell'OIT — fabbricano un prodotto che è realmente di lusso, contribuiscono poco allo sviluppo dell'agricoltura del Paese, creano pochi posti di lavoro e richiedono forti investimenti, facendo spendere denaro che potrebbe essere impiegato assai meglio. In certi casi queste fabbriche d'avanguardia continuano a dipendere dall'importazione di materie prime provenienti dai Paesi ricchi, e la stessa cosa accade per i prezzi di ricambio e il personale specializzato, che deve essere straniero ». Delle birre locali fabbricate mediante i cereali del Paese potrebbero invece essere prodotte su scala più modesta, impiegando tecniche meno costose e manodopera del posto.

Il rapporto afferma che « l'adottare ciecamente, nei Paesi depressi, tecniche industriali costose, perfezionate o altamente meccanizzate, non garantisce che si sia scelta la formula più favorevole al proprietario o al Paese considerato nel suo insieme », e raccomanda un orientamento favorevole ai prodotti più a buon mercato, alle tecniche con più grande intensità di manodopera, alle aziende di piccole dimensioni e al loro sparpagliamento, nonchè a un migliore impiego delle materie indigene e alla produzione locale di beni strumentali. Ho raccolto — dal rapporto dell'OIT — una serie di esempi molto significativi indicati da Piero Palau. « Il Terzo mondo può fare diversamente » ha scritto I. Illich in « Analyse et prévision », giugno 1970, per alimentazione, trasporti, sanità, insegnamento. È più giusto dire: « deve fare diversamente ». Dice Illich: « Ogni vettura che il Brasile immette al consumo, nega a cinquanta persone un buon trasporto in autobus. Ogni frigorifero gettato nel mercato casalingo riduce le possibilità di costruire una cella frigorifera che tutta la comunità potrebbe utilizzare. Ogni dollaro speso in America latina per dei dottori e per degli ospedali viene a costare un centinaio di vite, per servirci della formula del brillante economista cileno, Jorge de Ahumada. Se ogni dollaro fosse stato speso per fornire acqua potabile, si sarebbero potute salvare centinaia di vite. Ogni dollaro speso per l'insegnamento significa privilegi per un piccolo numero di individui, ecc. ». Ritorneremo sull'insegnamento e parliamo di sanità.

Nella conferenza dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS), svoltasi ad Alma Ata nell'URSS dal 6 al 12 settembre 1978, si sono studiati i princìpi di un nuovo sistema sanitario perchè l'attuale non corrisponde ai reali bisogni di almeno tre quarti dell'umanità.

Si è rilevato il mancato sviluppo dei servizi sanitari di base, anche perchè — si legge nel rapporto africano — « certi elementi dell'ambiente dirigente e della professione medica, non si preoccupano a sufficienza di migliorare la sanità nelle zone rurali ». Nel Kenya, c'è un medico per ogni 800 abitanti nelle città, e uno ogni 50.000 persone nelle campagne. Questo per l'assistenza medica. Per certe malattie non si spiega la loro spietata presenza se non con la mancanza di servizi sanitari di base e la fuga dei medici verso i centri.

Ancora oggi in Africa la malaria uccide ogni anno un milione di bambini al di sotto

dei 14 anni, e la bilharziosi colpisce quasi 200 milioni di persone. Con un miglioramento d'ambiente e la prevenzione locale costante certe infezioni sarebbero eliminate.

Di contro si è rivelato lo scandalo delle « cattedrali bianche nel deserto », le cliniche di lusso in cui i governi investono somme esorbitanti, che lasciano dissanguate le casse dei ministeri della sanità.

È citato il caso di una clinica ultramoderna a Maseru — capitale del Lesotho — che assorbirebbe il 40 per cento del bilancio nazionale della sanità.

È stato detto ad Alma Ata: « Il terzo mondo necessita maggiormente di dispensari dislocati nei vari villaggi che di grandi ospedali »; « deve essere data maggiore importanza ad "agenti sanitari", che non siano nè medici nè infermieri, ma membri delle comunità anche normali per arrivare a una miglior utilizzazione dei guaritori e dei medici indigeni e per la ricerca importante nel campo della medicina tradizionale » (confermando la validità della scelta di esperti del volontariato e dei missionari di utilizzare — per l'autoassistenza — anzitutto anche gli stessi « stregoni ») e si è concluso col discorso più generale: « La tecnologia destinata alle collettività rurali deve essere efficace, accettata dalla popolazione, economicamente contenuta e priva di eccessivi problemi di manutenzione ». Anche qui i programmi sanitari del nostro servizio di cooperazione tecnica rivolti a fornire soprattutto personale qualificato per gli ospedali rurali, e del CUAMM di Padova che raggruppa e coordina i volontari per il servizio medico, da inviare in tutti gli articolati interventi sanitari di base, caratterizzano in modo razionale la scelta della nostra cooperazione pubblica e privata.

Dopo la lotta alla fame e alla malattia viene la lotta all'ignoranza ed all'analfabetismo.

Su un totale di tre miliardi e seicento milioni di persone, l'umanità conta ancora settecentottanta milioni di analfabeti: un uomo su quattro non sa leggere. La percentuale in Africa tocca il 73,7 della popolazione.

I PVS sono impegnati in massicci programmi di alfabetizzazione, con impegni minori però per gli adulti e le donne.

Sviluppo e alfabetizzazione: « Non si può dissociare la lotta contro l'analfabetismo dallo sforzo generale in favore dello sviluppo economico e sociale e del miglioramento delle condizioni di lavoro nel mondo. Se lo sviluppo economico esige, infatti, macchine e capitali, esso esige allo stesso modo ed ancor prima un numero sempre maggiore di uomini e donne istruiti ». Così ha dichiarato nel corso di una conferenza organizzata dalla federazione mondiale dei sindacati, la signora Shana Dragoi, segretaria generale dell'organizzazione.

Se l'alfabetizzazione può e deve modificare le strutture, favorire l'ammodernamento di metodi e contribuire allo sviluppo, tuttavia « essa deve rifiutarsi di distruggere la cultura tradizionale e deve essere compiuta nelle lingue nazionali per trasmettere la medesima cultura che prima viveva solo oralmente » (risposta del Senegal ad un questionario dell'Unesco).

« L'introduzione della scrittura, che rappresenterà un ulteriore passo in avanti sulla strada dell'indipendenza e che permetterà la identità culturale della nazione, riveste un valore concretamente sociale: essa apre le porte ad una vera riforma dell'istruzione pubblica avente per scopo la scolarizzazione e l'alfabetizzazione delle masse ».

D'altra parte l'organizzazione di campagne massicce richiede la formazione degli insegnanti. Chi bisogna formare: maestri? volontari? tecnici agricoli o tecnici industriali? Ognuna di queste risposte è buona, tanto i bisogni sono urgenti ed estesi. Si può sottolineare un'indicazione generale: che il maestro deve provenire « dallo stesso ambiente economico, sociale, professionale e culturale degli alunni cosicchè sia in grado di comprenderne i problemi ».

Ma la scelta del metodo è altrettanto importante. Insomma, quale alfabetizzazione? Occorre infatti scegliere fra le seguenti:

a) alfabetizzazione tradizionale, assicurata anche isolatamente, e su modelli ormai orientati dalle vecchie classi dirigenti colo-

niali: anglofoni, francofoni. Studiare come in Inghilterra, si voleva. Stesse materie, stessi programmi. E, dove si è provato, i risultati? Qualcuno ha risposto: « tutti disoccupati », sconsolatamente. Nelle regioni rurali del Senegal i disoccupati sono per il 38 per cento tra coloro che hanno fatto sette anni di studio e per l'11 per cento tra gli illetterati. Tutti i diplomati fuggono dalle loro case, dai loro villaggi verso la città: molti di essi sono destinati alla emarginazione, alla devianza, alla delinquenza.

In inglese avevano imparato: « The more you learn, the more you earn » (più imparate, più guadagnate). Anche questa volta sono stati traditi;

b) alfabetizzazione orientata al lavoro (Work oriented literacy, in inglese), ossia alfabetizzazione funzionale, concepita come una componente dei progetti di sviluppo economico e locale, una formazione su misura;

c) alfabetizzazione per la coscientizzazione. È la sperimentazione di Paolo Freire interrotta, nel nord-est del Brasile, dal colpo di Stato del 1964.

È l'« educazione come esercizio della libertà... un atto di conoscenza, un approccio critico della realtà, una ricerca, insieme all'educato, dei mezzi di trasformazione del mondo nel quale ambedue vivono » (da « La pedagogia degli oppressi » di P. Freire).

I metodi funzionale e di coscientizzazione non sono contrastanti, sono complementari.

E chi si richiama allo sviluppo dell'alfabetismo legato al cambiamento delle strutture economiche, nuovo ordine sociale e nuovo ordine economico, applica i metodi integrandoli.

La dimensione politico-sociale portata da Freire garantisce più successo alla campagna contro l'analfabetismo. È in questo senso che dobbiamo anche noi usare mezzi e persone in questo settore della cooperazione. La nostra posizione concettuale in tutto il capitolo della tecnologia per lo sviluppo è — a mio parere — ben delineata e ben orientata.

Nella documentazione trasmessa dal MAE all'organismo preparatorio della Conferenza ONU sulla cooperazione tra i PVS di Buenos Aires, c'è tutta la più sensata e pratica indicazione degli impegni dell'Italia.

Tecnologia e formazione professionale devono essere intermedie e di base. Sono meno costose, più produttive, valorizzano preferenzialmente le risorse umane, possono essere trasferite anche orizzontalmente, tra gli stessi PVS: una « cooperazione orizzontale », Sud-Sud, assieme a quella « verticale », Nord-Sud, o « tripartitica », Nord-Sud-Sud.

Ma furono molti gli esperti e i politici, a Buenos Aires come in tutte le conferenze e in tutti i documenti sulla cooperazione, a sostenere che è ormai necessario un trasferimento di tecnologia e di tecnica più semplice, più adattabile, più praticabile.

Il delegato cinese ha testualmente detto:

« Le tecniche da trasferire devono essere pratiche, efficaci, mentre i loro costi devono essere ragionevoli e le procedure da seguire, semplici ».

Ma questo trasferimento meno spettacolare e propagandistico ha anche un sostanziale valore, nel rispetto dell'equilibrio tra economia di scala e massa impiegata.

Gli impegni e i calendari delle grandi imprese mondiali, pubbliche e private, per le grandi aste mondiali di impianti e servizi non devono essere cancellati. Le multinazionali coreane stanno superando anche il Giappone in queste gare. Quelle italiane non hanno bisogno nè dell'aiuto dei politici nè dei burocrati. Ne sanno più di noi, ne fanno più di quello che si sa.

Il ministro Donat-Cattin si lamentava di aver appreso dai giornali l'iniziativa di costruire una gigantesca acciaieria in Brasile, da parte di imprese italiane. Forse il ministro Bisaglia lo sapeva da altra fonte.

Le organizzazioni non governative hanno contestato la « FAO - *Industry cooperative programm* » nella quale operava Deserti, presidente dell'ICE, fino a ottenerne lo scioglimento, perchè era diventato uno strumento delle multinazionali.

L'UNILEVER nel campo della trasformazione di materie prime e di distribuzione nel mercato africano (arachide) non è soddisfacente. Soddisfa invece l'Oltremare di Bologna nella lavorazione in Africa dell'anarcadios per olio e produzioni alimentari.

Così la « FAO *Banks Programm* » si salva.

Ma per l'Italia è importante, urgente, giusto offrire favorevoli occasioni di lavoro anche alle imprese minori.

L'UNIDO (l'Agenzia specializzata dell'ONU per l'industrializzazione) valuta in 30-40 miliardi di dollari e in centinaia di progetti ogni anno il fabbisogno degli investimenti industriali.

La natura non caritativa ma fondata sul reciproco interesse può e deve chiamare medie e piccole industrie italiane a questa cooperazione.

Esse però devono ottenere un massimo di conoscenze delle effettive possibilità assieme a un massimo di informazioni dai Governi e dagli enti economici dei PVS e dalla stessa UNIDO, facilmente, celermente e localmente.

Questo non tanto e non solo per « arrivare prima degli altri » a conoscenza di un progetto, per avere « in tempo » comunicazione del capitolato di gara per poter assicurare un ordine — dice la rivista « Piccola Industria » del settembre 1978 — ma per contribuire con apporti originali nel definirsi e nell'orientarsi del progetto verso determinate soluzioni tecnologiche confacenti con la propria capacità ».

L'epoca degli impianti « chiavi in mano » o « prodotto in mano » va forse finendo.

La grande impresa ha propri canali per la informazione e la pressione necessari alla preparazione di una proposta adeguata. Un progetto FIAT-UNIDO per micro-impianti modulari di industria meccanica, equipaggiato con tecnologia appropriata, è dal MAE ricordato nel suo rapporto alla conferenza dell'ONU di Buenos Aires (settembre 1978).

La Confindustria italiana, con l'appoggio di altre organizzazioni — tra le quali cito volentieri la CARIPLO (Cassa di risparmio delle province lombarde) — ha lanciato l'idea e il progetto del Centro UNIDO-Italia da creare a Milano.

Questo tipo di rappresentanza locale, di questo servizio dell'UNIDO, è già funzionante a New York, a Colonia, a Bruxelles. La formula adottata è quella di far funzionare in un Paese industrializzato, a contatto con organizzazioni e aziende industriali, strutture dell'UNIDO, che vivano con contributi volontari del Paese ospitante, che abbiano le conoscenze e le informazioni richieste e necessarie.

Ebbene: è possibile, è probabile un aumento di interventi di piccole e medie industrie, anche consociate o cooperativizzate (la Lega cooperative COOP, per bocca del responsabile del settore estero, Invernizzi, è favorevole) se incomincia a funzionare il servizio UNIDO-Italia. Si tratta di togliere 50 milioni dai 500 di contributo italiano all'UNIDO, che è d'accordo. Da due anni si attende a Milano la risposta del MAE. Tarderà ancora molto?

5. — *La cooperazione italiana.*

La cooperazione multilaterale, dell'ONU e delle Comunità, ha sempre avuto una partecipazione non rilevante sia come finanziamenti sia come personale. È un fatto di presenza, non tanto di azione.

Quella bilaterale ha aperto prospettive più promettenti con l'adozione della legge 15 dicembre 1971, n. 1222. Con questa legge si erano precisati finalità, modalità e mezzi di intervento; si era creata la direzione generale al MAE, gli organi e gli strumenti politico-burocratici per programmare e gestire gli interventi in base a modelli nuovi.

La legge n. 1222 era una specie di testo unico delle leggi per la cooperazione e ne raggruppava o sostituiva sei vigenti o in scadenza: la legge 23 dicembre 1967, numero 1367, disciplinante gli aiuti alla Somalia; la legge 2 marzo 1968, n. 380, sulla cooperazione tecnica in genere; la legge 8 novembre 1966, n. 1033, cosiddetta « Pedini », che istituiva il servizio di volontariato nei PVS sostitutivo del servizio militare; la legge 2 aprile 1968, n. 465, che prevedeva la possibilità per gli insegnanti delle scuole primarie di svolgere la loro attività nei PVS; la legge 21 aprile 1969, n. 168, cosiddetta « Storchi », riguardante la collaborazione degli enti ospedalieri alla politica di sviluppo; e la legge 19 febbraio 1970, n. 75, cosiddetta « Pedini-Pieraccini » che trattava nuove norme per il servizio di volontariato.

La legge n. 1222 era limitata alla gestione dei fondi pubblici per lo sviluppo riguardanti quattro categorie fondamentali di attività:

1) l'invio di personale italiano nei PVS: formato da esperti, tecnici, consiglieri e istruttori, dipendenti della pubblica amministrazione o da privati oppure appositamente assunti con contratto a termine di diritto privato; oppure da volontari adeguatamente addestrati e ingaggiati per il servizio civile nei PVS; oppure da esperti e da consiglieri per gli studi di programmazione generale o speciale o per la predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi;

2) la formazione professionale, scientifica e tecnica, e l'addestramento dei cittadini dei PVS, o di dipartimenti della Pubblica amministrazione di detti Paesi, con corsi di studio o di professionamento; la concessione di borse di studio o di sussidi, o l'istituzione di facoltà universitarie, di istituti di facoltà universitarie, di istituti o di scuole o centri locali di formazione o di addestramento professionale; l'agevolazione a frequentare le scuole italiane;

3) l'incentivazione di studi di programmazione generale o specifica, con l'invio di esperti e con la concessione di contributi a enti specializzati, la sovvenzione di studi italiani o la partecipazione italiana a programmi internazionali;

4) il concorso alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali con cessione agevolata o gratuita di materiali o di impianti o con la concessione di contributi a enti, associazioni o organismi operanti per la stessa finalità e a ciò riconosciuti idonei.

L'avvio prima e l'attuazione poi della legge n. 1222, sono meritevoli di consenso e di considerazione, nonostante alcune lentezze e insufficienze, confusioni e limitazioni.

6. — *Forme, destinazione, quantità degli interventi italiani.*

Nel suo complesso, particolarmente durante gli ultimi anni, la politica italiana in materia di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo ha dimostrato le seguenti tendenze di fondo;

a) concentrazione degli interventi nei settori di base (agricoltura, sanità, formazione professionale, energia, infrastrutture, pianificazione eccetera). A titolo esemplificativo ecco la suddivisione degli interventi per settori di base per l'anno 1977 in milioni di lire e in percentuale: educazione 14.435 (42,9); agricoltura 3.900 (11,6); sanità ed infrastrutture sociali e assistenziali 3.820 (11,4); industria, miniere e costruzioni 2.329 (6,9); commercio, banche, turismo e servizi 944 (2,8); pianificazioni e amministrazione pubblica 1.235 (3.7); sviluppo delle infrastrutture pubbliche 3.503 (10,4); programmi multisettoriali 1.262 (3,7); non specificati 2.206 (6,6);

b) priorità per i programmi « integrati » con interventi sul posto e parallela formazione di omologhi in Italia, eccetera;

c) progressivo incremento della voce « contributi a studi e progettazioni » (per i « ritorni » economico-finanziari a favore del nostro Paese) e graduale potenziamento, in termini assoluti e relativi, della cooperazione svolta attraverso gli organismi internazionali o in *joint ventures* (CEE, ONU, Banche regionali di sviluppo, fondi arabi dell'OAPEC, eccetera) come risulta dai seguenti dati: programmi multilaterali: 1972 - 128 (1,7 per cento); 1973 - 241 (2,8 per cento); 1974 - 365 (3,65 per cento); 1975 - 460 (2,9 per cento); 1976 - 559 (2,8 per cento); 1977 - 1.000 (4,1 per cento); 1978 - 2.390 (8,9 per cento); e, rispettivamente, contributi a studi e progettazioni: 790 (10,5 per cento); 850 (10 per cento); 1.000 (10 per cento); 1.318 (8,2 per cento); 1.375 (6,9 per cento); 1.900 (7,8 per cento); 2.835 (10,5 per cento);

d) destinazione degli interventi più sostanziali e qualificanti verso aree prioritarie: bacino del Mediterraneo, Africa orientale ed australe, Paesi del Patto andino eccetera, come evidenziato dall'intervento italiano in Somalia (in milioni di lire): 1972 - 2.720 e 1.000 (legge n. 1034); 1973, 2.720 e 1.000; 1974, 2.720; 1975, 3.025; 1976, 4.283; 1977, 4.894; 1978, 4.382; per un totale di 24.924 (corrispondente al 22 per cento sul

totale degli interventi italiani). Dall'esame degli interventi italiani nel campo della cooperazione tecnica dal 1972 al 1978 risulta un intervento totale (in milioni) di 113.500 (100 per cento), dei quali, nel bacino del Mediterraneo 24.538,5 (21,6 per cento); in Africa a Sud del Sahara 52.911,5 (46,6 per cento); nel Medio-Estremo Oriente: 3.844 (3,4 per cento); in America latina, 14.490 (12,8 per cento); interventi nel settore multilaterale e altri oneri non ripartibili 17.716 (15,6 per cento);

e) presenza nelle altre aree, attraverso miniprogrammi poco costosi ma incisivi, oppure suscettibili di « ritorni economici » (programmi di volontariato, borse di formazione professionale, studi di fattibilità eccetera) come risulta dall'ammontare e dalle percentuali degli interventi globali nel settore della cooperazione tecnica per il periodo 1972-78, divisi per tipi di intervento;

f) programmi integrativi (in milioni di lire) 66.590 (58,7 per cento);

g) formazione professionale 19.735 (17,4 per cento); programmi di volontariato vari 9.750 (8,6 per cento); contributi a studi e progettazioni 9.710 (8,5 per cento); partecipazioni a interventi multilaterali 5.430 (4,8 per cento); informazione e documentazione 1.045 (0,9 per cento); spese per il servizio 1.240 (1,1 per cento). Il tutto per un totale (in milioni di lire) di 113.500. Quanto al numero di borsisti stranieri e di volontari italiani per il periodo 1972-1978 essi, divisi per aree di provenienza e intervento, sono in totale 1.419 di cui: bacino Mediterraneo 848; Africa Sud - Sahara 1.720; Medio - Estremo Oriente 217; America latina 1.419; volontari, rispettivamente: 1.250; 121; 676; 18; 435;

h) accresciuto coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo nei nostri programmi, tutte le volte che ciò sia possibile, a livello sia bilaterale (Paesi OPEC in particolare), sia multilaterale (Conferenza ONU di Buenos Aires sulla Cooperazione tecnica tra Paesi in via di sviluppo) (settembre 1978). Da un rapporto del MAE alla conferenza si rileva la novità già considerata nel capitolo « Tecnologia, formazione e occupazione ».

« A seguito dell'evoluzione del concetto di cooperazione che si è andata manifestando dalla crisi petrolifera in poi e delle reali necessità dei PVS, sono diventati sempre più numerosi gli interventi orientati a facilitare la trasmissione di esperienze e conoscenza da un paese in via di sviluppo all'altro.

In particolare, nel campo della formazione, la messa a punto di progetti di tipo « modulare » di piccole dimensioni o eseguibili per piccole *tranches*, ha portato al graduale superamento del rapporto bilaterale attraverso l'individuazione di istituti dei PVS potenzialmente capaci di operare in un'ottica regionale anzichè puramente nazionale. Si tratta, in altri termini, di iniziative che prevedono il progressivo trasferimento dei processi di formazione iniziati in Italia a istituzioni operanti, a livello regionale, in paesi in via di sviluppo e che agiscono quindi da diffusori di questo *know how*.

Valga, a titolo di esempio, un progetto in via di definizione fra un Istituto di *management development* di un organismo italiano e l'UNDP, progetto che prevede il trasferimento in determinati paesi in via di sviluppo (America latina e area Mediterranea) di seminari sui problemi dell'innovazione di tecnologie industriali. Si tratta di un programma triennale che si articola nelle seguenti fasi:

a) incontro delle due parti interessate: pianificazione del corso (obiettivi, partecipanti, contenuti) e selezione di due gruppi di docenti, nel paese che dà (D) e nel paese che riceve (R);

b) prima edizione del corso, nel paese donatore, tenuta dal gruppo docente D; il gruppo docente R assiste in qualità di osservatore attivo;

c) valutazione comune e riprogettazione del corso, per meglio adeguarlo ai bisogni del paese ricevente;

d) seconda edizione del corso, nel paese ricevente, tenuta dal gruppo docente R: il gruppo D è presente in qualità di consulente attivo;

e) valutazione comune e rielaborazione conclusiva del corso. Il corso può essere ri-

petuto con periodicità prestabilita nel paese ricevente ».

È appena il caso di aggiungere che questo stesso modello di trasferimento e di diffusione « regionale », tramite istituzioni locali, di un determinato *know how* in campo educativo, potrà essere sperimentato in futuro anche per altri contenuti oltre a quelli previsti dal progetto in esame.

Altre importanti iniziative da menzionare sia pure in campi diversi concernono:

a) progetto del Centro Italia-Sahel (modulo *post-harvest - pre-harvest technologies*) per ristrutturazione di comunità rurali Saheliane. Si tratta di impostare innanzi tutto un piano di *food losses prevention* per passare in una fase successiva al raggiungimento del progresso economico generale col supporto del credito agrario assistito;

b) progetto modulare per impianto di un sistema manutentivo-gestionale del parco agricolo in un certo numero di paesi africani con agricoltura di Stato;

c) progetto in collaborazione con organizzazioni non-governative italiane per impiantare centri di addestramento per meccanici (manutenzione autoveicolistica), modulari e ripetitivi;

d) progetto in collaborazione con organizzazioni non-governative italiane per impiantare centri modulari di ricerca-addestramento sull'agricoltura moderna (Africa-America centrale);

e) progetto FIAT-UNIDO per micro-impianti modulari di industria meccanica equipaggiato con tecnologia appropriata appositamente studiata e con funzioni di « centri di servizio industriale », inizialmente con prevalente funzione didattica;

f) progetto modulare per dotare le comunità disperse terzomondiste di un *Rural Energy System* (RES) sufficiente per le esigenze sociali e organizzative della comunità stessa.

Infine, per l'attivazione del flusso di conoscenze tra Paesi in via d'industrializzazione e gli altri Paesi in via di sviluppo, l'Italia è favorevole a promuovere iniziative settoriali o intersettoriali nelle quali si ricerchi, col sostegno di incentivi pubblici, l'operazione in questi Paesi.

Recentemente, si sono avuti segni di vitalità e spontaneità di tali movimenti; a titolo d'esempio citeremo:

i) *Joint Center UNIDO - Italia - Milano* (Confindustria - FIAT - Montedison - Cariplo - Union Camere);

ii) *Centro Italia - Sahel - Milano* (FIAT - Montedison - Cariplo - Italo africano);

iii) *Tecnagro - Milano* (FIAT - ANIC - Montedison - Confindustria).

Nei tre casi si tratta di MNC's che si propongono di stimolare la ristrutturazione di medio-piccole imprese, con iniziative in Paesi in via di sviluppo (escluso Tecnagro).

È da considerare con grande interesse questo rapporto del MAE, soprattutto per la doppia caratteristica: 1) la scelta dell'intervento per la formazione di personale qualificato e per la creazione di servizi produttivi locali che portano a un incremento di posti di lavoro notevole e a una soluzione dei bisogni immediata e stabile, valorizzando, finalmente, le tipiche micro-realizzazioni di movimenti privati (ONG) come quelle italiane di « Mani Tese », che sembravano polverizzazioni di risorse, mentre erano sviluppo razionale ed equilibrato di risorse umane e risorse materiali; 2) la compartecipazione di PVS alla cooperazione con il trasferimento « orizzontale » di esperienze e personale per la acquisizione di tecniche e di servizi particolarmente produttivi, con pochi mezzi finanziari.

Ma alle lentezze burocratiche procedurali e contabili, alle incomprensioni e allo scoordinamento interministeriale (Difesa, Sanità, Pubblica istruzione) non è che si sia contrapposto un particolare interessamento di chi poteva e doveva valorizzare la legge n. 1222: dalle ambasciate al Parlamento.

La Germania federale ha un responsabile per la cooperazione in ogni ambasciata nei PVS. Quante ambasciate italiane hanno considerato una nuova grana, la cooperazione?

Proprio per la confusione e la lentezza, parlamentari di tutti i Gruppi hanno inco-

minciato a pensare a un'innovazione del sistema organizzativo: nasce la proposta di costituire un'Agenzia, dotata di propria capacità operativa e di personale particolarmente competente, per assicurare — dice la relazione IPALMO alla sua proposta — alla cooperazione:

1) *tempestività*: riducendo al minimo i tempi tra il momento decisionale e quello operativo, con l'agilità e l'adattabilità;

2) *coordinamento*: massima utilizzazione della componente privata in quanto complementare a quella pubblica;

3) *competenza*: gruppo specializzato e stabile per garantire continuità, qualità nella scelta tecnica e oculatezza nella spesa;

4) *razionalizzazione*: ripartizione programmata delle risorse nel medio periodo e valutazione successiva dei risultati, con l'eliminazione della casualità e dell'empirismo.

I sostenitori dell'Agenzia, che hanno nella proposta Salvi ed altri l'espressione legislativa della loro volontà, hanno avuto consensi a parole, ma ostilità nei fatti. Parlamentari di tutti i Gruppi, perfino un Ministro (Pedini) hanno auspicato l'Agenzia. Poi è stata più forte la difesa delle competenze che la volontà di riforma. « Io non so come la pensa il Ministro, ma il Ministero la pensa così ». E invece di innovare ci accontentiamo di razionalizzare il sistema.

Si crea un « dipartimento », si inventa una direzione generale del MAE con speciali poteri, organigrammi del personale, forme di controllo contabile, tutto speciale, ma niente Agenzia.

La struttura organizzativa e istituzionale della cooperazione si presenta nei vari Paesi in questo modo:

a) Paesi donatori dotati di un Ministero per la cooperazione: Germania federale, Regno Unito, Francia, Olanda;

b) Paesi donatori dotati di un'Agenzia: USA, Norvegia, Svezia, Canada, Belgio, Australia;

c) Paesi donatori con una sezione specializzata dal MAE per l'amministrazione di tutto l'aiuto pubblico: Danimarca, Nuova Zelanda e, in parte, Svizzera;

d) Paesi donatori con un insieme di agenzie specializzate: Giappone;

e) Paesi donatori con strutture amministrative tradizionali: Italia e Austria (e per qualche aspetto Francia).

Non è per lo strumento che Italia e Austria sono le ultime per quantità e qualità della cooperazione. Certo è un brutto segno.

Ma la proposta al nostro esame, approvata dalla Camera, prevede il dipartimento (articolo 9); che alla base poggia (articolo 7) su un comitato consultivo, piccolo parlamento, che genera (articolo 9) un comitato direzionale, piccolo governo, della cooperazione tecnica; che sostiene al vertice il CIPES (Comitato interministeriale per la politica economica estera, istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227), che sarà presieduto dal Ministro degli affari esteri (articolo 3) « quando i problemi all'esame investono le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo ai PVS ».

La modifica della legge n. 227 è particolarmente importante, perchè soddisfa la necessità politica di una visione e di una decisione globale e unitaria nel campo dei rapporti finanziari e economici con i PVS.

Tutta la struttura è sperimentale.

La composizione del Comitato consultivo — che rinnova il Comitato consultivo misto dell'articolo 5 della legge n. 1222 — assume forme più partecipative.

Il Comitato direzionale — già nell'articolo 6 della legge n. 1222 — ha (articoli 9 e 10) più poteri di decisione e di spesa, assieme a maggiori interventi collegiali o di concerto interministeriale.

Il Ministero degli affari esteri (MAE) coordina tutto e riferisce al CIPES consuntivi e preventivi annuali (articoli 4 e 3, ultimo comma), che poi approvati allega allo stato di previsione della spesa del Ministero.

Il controllo del Parlamento su tutto l'importante e costantemente sperimentale settore della cooperazione, previsto dall'articolo 10 della legge n. 1222, che obbligava il

MAE a presentare « annualmente » al Parlamento una relazione sullo stato d'attuazione della legge... inquadrata in un'informativa generale... comprendente tutte le forme di « intervento », viene anticipato, con una trasmissione diretta al Parlamento contemporanea all'invio al CIPES.

L'articolo 28, ultimo comma, della legge n. 227 obbliga il Ministero del tesoro a trasmettere al Parlamento, ogni semestre, una relazione del CIPES sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica finanziaria di cui agli articoli 26 e 27, nonchè elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

Gli articoli 26 e 27, con la correzione della presidenza per il Ministro degli affari esteri, sono ripetuti testualmente nell'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Il CIPES e il MAE riferiscono per tutte le altre forme di cooperazione, una volta all'anno, e per i finanziamenti una volta al semestre.

Gli articoli 2 e 14 che stabiliscono le attività e le iniziative della cooperazione finalizzano, con integrazioni di vari altri articoli, gli interventi nei settori tecnico-scientifico, sociale, economico, finanziario, culturale; con una programmazione paritetica non paternalistica; con utilizzo della cooperazione a tre, cioè anche tra PVS; con urgenti interventi assistenziali per calamità.

Ma la novità più importante resta, nella distinzione tra aiuto pubblico e credito e garanzia all'esportazione, la responsabilità globale e finale del MAE nelle scelte di tutte le forme di cooperazione.

La lunga parte dell'articolato dedicata alla scelta di vari tipi di personale, alle garanzie, ai diritti economici e sindacali, ai benefici concessi ai volontari e agli esperti, alla preparazione e all'utilizzo di tutti gli operatori in servizio di cooperazione, completa e aggiorna le disposizioni già precise estese della legge n. 1222.

Un aspetto molto importante per tutta la nostra cooperazione è quello del volontariato.

La pubblicazione « I programmi di volontariato nella cooperazione internazionale » inviata ai parlamentari dal MAE alla fine di agosto è la più bella relazione sulla più bella pagina scritta dalla legge n. 1222, e la più promettente per l'attuazione della nuova legge.

Al sottosegretario Radi, al ministro Bassi, ai loro collaboratori un grazie e un augurio: per quello che hanno fatto e per quello che faranno.

I volontari sono pochi di numero, costano poco (un terzo degli esperti), rendono molto perchè appassionati e qualificati, vanno dovunque ci sia maggior bisogno e minor aiuto, rischiano anche di sbagliare perchè sperimentano le novità più rischiose (nei settori sanitario, rurale, nell'istruzione e qualificazione professionale).

Per un paese povero di risorse materiali ma ricco di persone, di fantasia e di conoscenze, il volontariato civile diventa un grosso strumento di cooperazione.

Selezionati gli enti « idonei » e le persone formate — e l'esperienza presentata dal Servizio creato con la legge n. 1222 ci dà piena garanzia — l'Italia potrà partecipare con pochi mezzi ma con la maggiore possibile intelligenza al grande sforzo comune di collaborazione coi PVS.

I volontari che operano più sulle persone che sulle cose, sono i più qualificati artefici e protagonisti dello sviluppo umano e delle risorse umane.

Nel rapporto Jackson alle Nazioni Unite è scritto: « Le risorse umane costituiscono infatti la vera chiave dello sviluppo ».

Non è quindi per nascondere la povertà dei capitali e dei doni dell'Italia offerti ai PVS; non è per sfruttare il capitale umano, specie quello giovanile, ora malamente impiegato o disoccupato; non è quindi per nuove forzose migrazioni che risolvano anche i problemi occupazionali o di ordine pubblico italiano; non è neppure per risolvere il problema degli obiettori di coscienza in particolare, o del servizio civile alternativo al servizio militare, in generale; ma proprio per l'interesse e l'attesa dei PVS, dell'umanità che più soffre e spera, che noi dobbiamo indicare e esaltare il volontariato civile agli italiani e, specialmente, ai giovani più preparati e qualificati.

Più di 1.500 hanno già prestato questo servizio; più di 600 sono in servizio. Neanche in questo confronto l'Italia, però, guadagna posizioni dagli ultimi posti degli altri settori.

Emerge qualche responsabilità dei politici quando le cifre sono così irrilevanti nei confronti di altri Stati, dell'Ovest e dell'Est.

Dal 1971 al 1977, fra i circa 3.000 esperti (parliamo anche di quelli) messi dall'UNIDO a disposizione dei PVS, gli austriaci (in volontari e esperti si staccano dall'ultima posizione, a differenza di noi italiani), i danesi, gli iugoslavi, gli egiziani, gli indiani sono stati più numerosi degli italiani.

L'articolo 43 sul contingente dei rinvii riapre una dibattuta questione.

Ho sempre proposto di stabilire percentuali fisse in base al numero dei chiamati alle armi. Dopo un primo contingente fissato, quasi come beffa, sul numero cento, il Ministero della difesa, ha ampliato il contingente.

Anche di questa possibilità offerta ai giovani italiani, avevamo all'inizio avuto le più ampie notizie. Il primo anno ci vennero inviati i dati più completi di tutti coloro che avevano usufruito del rinvio: nominativi, località d'origine, paese del servizio alternativo. In sede di controllo annuale il Parlamento dovrebbe riesaminare tutta la modalità di attuazione.

7. — *Il testo proposto dalla Commissione.*

La Commissione propone pochi emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati, che si ritiene valido in ogni sua parte. Un gruppo consistente degli emendamenti è rivolto a recepire le osservazioni formulate, nei settori di rispettiva competenza, dalle Commissioni permanenti 1° (affari costituzionali) e 5ª (bilancio). Altri mirano invece ad integrazioni del testo, peraltro in conformità con l'impostazione accolta dalla Camera dei deputati.

Intende adeguare ai princìpi fondamentali del nostro ordinamento (secondo le indicazioni date dalla 1ª Commissione permanente) il nuovo testo dell'articolo 9, in cui vengono direttamente disciplinati l'ordinamento e l'organizzazione dell'istituendo Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, affidando ai decreti ministeriali la parte meramente attuativa e consequenziale.

Allo stesso fine tende il nuovo testo dell'articolo 13, sull'autonomia finanziaria del Dipartimento.

Recepiscono quindi le segnalazioni della 5ª Commissione permanente gli emendamenti all'articolo 6 (con la soppressione dell'ultimo comma, la cui materia viene invece organicamente disciplinata nell'ambito dell'articolo 44, primo comma, lettera *a*); all'articolo 12, quinto comma; all'articolo 15, primo comma.

Per quanto riguarda poi la diversa formulazione, chiesta sempre dalla 5ª Commisssione, per il primo comma dell'articolo 44 — ora punto *b*) del primo comma dell'articolo 44 del testo della Commissione — si è preferito mantenere l'impostazione approvata dalla Camera, con la quantificazione della spesa per i primi cinque anni di applicazione, e ciò sempre nel rispetto delle nuove norme sulla contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: infatti l'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, consente tale sistema di quantificazione della spesa per interventi o servizi per i quali « la continuità e regolarità dell'erogazione assumono interesse preminente ».

Attengono invece ad una opportunità di completamento e miglioramento delle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati altri emendamenti proposti dalla Commissione. Fra questi possono essere segnalati il nuovo testo del primo comma dell'articolo 1, con cui si vuole sottolineare che il progresso di ogni paese si realizza non solo sul piano economico e sociale ma anche su quello tecnico-culturale ed inoltre si mette in evidenza la volontà politica del nostro paese di considerare la cooperazione allo sviluppo quale parte integrante delle relazioni economiche internazionali promosse dall'Italia, nella consapevolezza della interdipendenza dello sviluppo di tutti i paesi; l'aggiunta, all'articolo 2, di un particolare accenno alle iniziative di qualificazione destinate ai gio-

vani volontari civili; il nuovo testo del quarto comma dell'articolo 3, sui compiti attribuiti al CIPES in materia di cooperazione allo sviluppo, e sulla opportunità di una tempestiva informazione, per il Parlamento, sull'attuazione di tale settore della politica estera e sui relativi programmi.

Su questa stessa linea si pongono poi gli emendamenti all'articolo 8, commi secondo e quinto; all'articolo 10; all'articolo 11; all'articolo 12, comma secondo; all'articolo 14, lettera *b*); all'articolo 16, comma secondo.

Risponde ad esigenza di maggiore completezza della normativa anche il nuovo testo dell'articolo 17, che in larga misura recepisce indicazioni formulate dalla 1ª Commissione; ad eguale obiettivo è orientato il nuovo testo del quarto comma dell'articolo 24; ed analogamente, quello del punto *b*) del primo comma dell'articolo 38.

Una questione particolare viene proposta invece con l'articolo 45 del testo della Camera.

Il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è destinato a divenire organismo funzionante, augurabilmente al meglio. La sede dell'attuale servizio è quasi un accampamento. Le maggiori competenze, i più importanti doveri, l'ampliamento delle strutture richiedono una sede adeguata e decente. È un diritto serio e fondato, per il Ministero, ottenere tale sede. Al riguardo, l'approvazione della presente legge determina un impegno politico preciso: quello del reperimento di edifici idonei per le attività, come si è detto, sempre più complesse e importanti della nuova struttura.

La 3ª Commissione permanente afferma che la destinazione finale del complesso edilizio che fa corona al palazzo del Ministero degli affari esteri è logicamente e urbanisticamente prevedibile e da prevedere. Occorrerà peraltro una ricerca di soluzioni alternative per soddisfare le esigenze degli attuali inquilini, e la Commissione sollecita il Governo a studiare ed attuare tutti i provvedimenti che possono portare all'auspicata, necessaria soluzione: la destinazione del complesso edilizio di cui si tratta al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e, in generale, al Ministero degli affari esteri.

Tali sono gli intendimenti della Commissione nel momento in cui propone al Senato la soppressione dell'articolo 45, che ritiene non congruo, non tanto in sè, quanto nel suo inserimento nell'organica legge per la cooperazione allo sviluppo. A chiarimento infatti, la Commissione propone unanime al Senato, nella materia di cui si tratta, il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerate sia l'importanza crescente degli impegni internazionali sia la continua espansione dei rapporti con organismi mondiali, europei e di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

valutata l'urgenza di dare adeguata sistemazione anche agli uffici del Dipartimento istituito con le nuove norme legislative sulla cooperazione allo sviluppo;

riconosciuto che la destinazione definitiva del complesso edilizio che fronteggia la sede del Ministero degli affari esteri non può non essere, logicamente ed urbanisticamente, legata al funzionamento dei servizi di quel Dicastero,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche legislativi, d'intesa con l'Opera universitaria, al fine dell'assegnazione al Ministero degli affari esteri degli immobili « A » e « B » attualmente adibiti a casa dello studente, soddisfacendo nel medesimo tempo l'esigenza di trovare altra sistemazione per le attività ora in detti immobili ospitate.

8. — *Considerazioni conclusive.*

Onorevoli senatori, la nuova legge definisce fini, settori e modalità, cioè gli obiettivi e le forme di cooperazione (soprattutto nei primi cinque articoli e nell'articolo 14, a questo scopo ampiamente modificati e integrati dal Senato); riordina gli organi politico-burocratici di direzione e d'attuazione, creando il dipartimento che è una novità organizzativa nell'ordinamento dello Stato; rafforza i poteri di scelta, di decisione, di coordinamento del servizio nel Ministero

degli affari esteri e del Ministero degli affari esteri nel CIPES; snellisce le operazioni contrattuali e di spesa necessarie all'attuazione degli accordi e dei progetti, con un'autonomia contabile finanziaria, che — senza creare pericolose isole di spreco incontrollato — elimina ritardi vergognosi e costosi; aumenta i mezzi finanziari, con un bilancio raddoppiato e assicurato per un quinquennio, dando non solo la possibilità di lavorare ma quella di programmare, con sicuro miglioramento dell'efficienza e del rendimento.

Non abbiamo finito il nostro dovere nè di uomini, nè di cittadini, nè di politici. Il dolore e l'umiliazione di miliardi di uomini, donne, bambini cresce in misura spaventosa. E miliardi di uomini, donne e bambini sani e rispettati non vedono, non sentono, non parlano, non fanno niente.

Il più recente e importante richiamo al dovere della cooperazione allo sviluppo è scritto nel rapporto all'Assemblea generale dell'ONU dedicata al disarmo, aperta il 23 maggio 1978: un documento che dovrebbe essere letto e studiato in tutte le scuole del mondo, prima che nei Parlamenti.

Dice il punto 121: « La militarizzazione va spesso di pari passo con l'esistenza di tensioni sul piano sociale. Come strumento di repressione interna, essa è propria dei paesi in cui esistono considerevoli differenze sociali e uno sfruttamento ad oltranza di larghi strati della popolazione. L'Africa del Sud costituisce a questo riguardo un esempio estremo, ma uno schema analogo, a parte la dimensione razziale, si ritrova in altri paesi. In questi paesi spesso si constata, almeno in un certo periodo, un tasso di aumento economico considerevole che si accompagna a un bilancio militare ipertrofizzato e a un pesante apparato poliziesco ».

La via giusta è segnata nel disarmo per la pace e l'ordine sociale.

Dice il punto 122: « Nella maggioranza dei casi, si può supporre che l'industria militare e le forze armate abbiano un duplice ruolo. Esse sono nello stesso tempo l'ultima risorsa negli affari esteri e l'arbitro supremo negli affari interni, e queste due funzioni non sempre sono divise .

Quando i dissensi interni superano i limiti tollerabili e quando i mezzi per soddisfare i bisogni e le aspirazioni fondamentali vengono a mancare, nasce talvolta la tentazione di cercare un temporaneo rifugio nella repressione interna o nell'intensificazione degli scontri con l'esercito. L'unione di conflitti interni con conflitti esterni a cui l'esercito pone temporaneamente fine ma che in fin dei conti acuisce, può condurre a una situazione particolarmente pericolosa ».

La via giusta è segnata nel disarmo per lo sviluppo.

Dice il punto 172: « In questo rapporto, si è insistito sul fatto che i due principali obiettivi perseguiti dalla comunità internazionale, il disarmo e lo sviluppo, obiettivi che gli Stati membri della Organizzazione delle Nazioni Unite si sono impegnati a realizzare senza sosta, sono in realtà strettamente legati. Sarebbe difficile, se non impossibile, raggiungere un ritmo accettabile di sviluppo, se la corsa agli armamenti dovesse continuare. La ricerca-sviluppo è un campo in cui l'errato orientamento degli sforzi appare più evidente. In questo settore come in altri, ingenti risorse, di cui i programmi di sviluppo avrebbero urgentemente bisogno, sono sempre più utilizzate dai paesi per fini militari ».

Dice il punto 173: « In compenso, si prende maggiormente coscienza che è indispensabile compiere sensibili progressi nel campo dello sviluppo se si vuole conservare la pace e la sicurezza mondiale. Esse, a lunga scadenza, sarebbero compromesse se il divario economico tra i paesi continuasse ad aumentare. Non è l'accumulazione degli armamenti che potrà garantire una reale sicurezza, ma solo il disarmo, la cooperazione e l'aumento degli scambi e della interdipendenza in un mondo in cui le disuguaglianze siano sempre più limitate ».

Quante risorse e quante persone sono sacrificati alle armi e non allo sviluppo?

Dice il punto 14: « Da molti anni, a livello mondiale, le spese militari assorbono ogni anno quasi 350 miliardi di dollari al valore attuale. I sei paesi del mondo che hanno il più costoso bilancio militare vi impiegano da soli i tre quarti di questa somma. Dal cin-

que al sei per cento della produzione di beni e di servizi è impiegato in spese militari. Nella maggior parte dei paesi la proporzione del reddito nazionale destinata a questo uso va dal 2 all'8 per cento; ma ve ne sono alcuni in cui essa è inferiore all'1 per cento, o, all'estremo opposto, supera il 30 per cento ».

Dice il punto 98: « Nel mondo intero, si valuta che siano 400.000 gli ingegneri e gli scienziati specializzati che lavorano a progetti militari ».

Abbiamo insegnato o esportato la guerra? Nei PVS la guerra è continua.

Dice il punto 133: « Il periodo che va dalla seconda guerra mondiale ai nostri giorni è stato sempre caratterizzato da guerre. Le armi sono state utilizzate su grande scala praticamente senza interruzione, e il più delle volte contemporaneamente in più luoghi. Il numero delle vittime non ha smesso di aumentare e il totale dopo la fine della guerra ammonta a milioni. Per la maggior parte, questi conflitti hanno avuto luogo al di fuori delle principali regioni industrializzate del mondo, ma in molti casi alcune grandi potenze vi hanno partecipato direttamente e, quasi senza eccezione, i mezzi di guerra sono stati forniti da esse. Una delle fonti consultate ha calcolato, utilizzando dei criteri di definizione che sono certamente passibili di discussione, un totale di 97 guerre durante i 24 anni compresi tra il 1945 e il 1969. Un elenco completo comprenderebbe una dozzina di guerre che meritano di essere considerate importanti con qualunque criterio di valutazione ».

Tutti sanno che l'acqua è come l'aria: la prima esigenza del corpo per vivere. E molti credono ancora che sia un bene illimitatamente disponibile.

Invece uno dei grandi temi dello sviluppo è l'acqua: per la vita, l'igiene, la salute, la agricoltura, l'industria.

Città e campagne, anche senza particolari siccità, intere nazioni o, quasi, continenti, non hanno acqua.

Un decimo degli armamenti in meno basterebbe per cancellare un flagello.

Occorre che ciò venga proclamato; occorre saper fare un discorso col popolo perchè tutti sappiano che la giustizia coi PVS è la più grande furbizia sociale, economica, commerciale e militare: la soluzione meno costosa e meno rischiosa dei disordini interni e internazionali.

L'ONU discuterà a Vienna, nella Conferenza dell'agosto 1979, su la scienza e la tecnica per lo sviluppo.

Armi o acqua?

Oltre la metà degli abitanti delle città del terzo mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, non hanno un servizio di acqua regolare. Gli abitanti dei villaggi e delle campagne stanno peggio.

Con la riduzione di un decimo delle spese militari mondiali dal 1980 al 1990 si potrebbero dotare città e paesi del mondo di acquedotti e fognature. Con molto meno si servirebbero le città.

Ma dobbiamo dire, parlare; bisogna guidare queste cose, se le vogliamo. Per questo la Commissione propone che il Senato voglia affrontare un ultimo problema: quello dell'informazione in Italia sulla cooperazione allo sviluppo, proponendo di presentare la nuova legge con le modalità previste dal seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che:

la cooperazione tra paesi industrialmente avanzati e paesi in via di sviluppo riveste un'importanza crescente per la creazione di un nuovo ordine economico mondiale basato su una più equa distribuzione delle risorse e della ricchezza;

la creazione di tale ordine più equo e più giusto rappresenta la premessa indispensabile per allentare la tensione internazionale, per superare l'attuale crisi economica e consolidare la pace minacciata dal crescente divario tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo;

l'Italia per le sue caratteristiche economiche, politiche, storiche e culturali e per la sua stessa collocazione geografica al centro del Mediterraneo può giocare un ruolo importante per la realizzazione di questo disegno come propulsore del dialogo Nord-Sud;

ritenuto che:

la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sia e debba sempre più essere un

obiettivo prioritario della politica estera italiana;

tale cooperazione, nella consapevolezza di una sempre più stretta interdipendenza economica fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, debba tendere al superamento della vecchia concezione assistenziale e affermare un modello nuovo fondato su un rapporto paritario nel comune interesse e per il comune progresso;

a tal fine l'Italia debba impostare una politica programmata della cooperazione ed aumentare progressivamente il suo impegno finanziario, in misura proporzionale al prodotto nazionale lordo, nel settore dell'aiuto pubblico allo sviluppo, bilaterale e multilaterale, fino a raggiungere nel più breve tempo possibile la media DAC,

impegna il Governo:

ad organizzare entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo l'apposito Dipartimento previsto dalla legge stessa;

a dotare tempestivamente il Dipartimento di strutture adeguate ai nuovi compiti ad esso assegnati dalla legge per il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, finanziaria, economica e tecnica, con i Paesi in via di sviluppo;

ad organizzare, in occasione della prima riunione del Comitato consultivo previsto dalle nuove norme di legge, una conferenza nazionale sui problemi della cooperazione, che consenta:

a) di aprire un dibattito con le più rappresentative organizzazioni, pubbliche e private, operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, sulle prospettive derivanti dall'applicazione della nuova normativa;

b) di sensibilizzare le forze politiche, gli ambienti economici e culturali, nonchè gli altri settori dell'opinione pubblica e, in particolare, quella giovanile, sui problemi della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e del collegamento con la realtà economica internazionale.

Tra Paesi industrializzati e PVS « il flusso delle notizie è a senso unico »: lo afferma « L'Avvenire » — 23 novembre 1978: « UNESCO: per decolonizzare il Terzo mondo » — in un articolo sulla XX Sessione della Conferenza generale, a Parigi, per una « Dichiarazione sul contributo all'informazione al rafforzamento della pace », una specie di Carta dei princìpi sulla libertà e sulla responsabilità dei mezzi d'informazione nel mondo.

Ogni giorno — secondo « Le Monde » — le quattro sorelle dell'informazione — le agenzie Associated Press e United Press (americane), Reuter (inglese) e France Press (francese) — riversano 35 milioni di parole. I programmi televisivi e le foto utilizzate dalle TV dei PVS, fino a punte dell'80 per cento, sono di provenienza occidentale.

L'ex ministro indiano I. K. Gujral, ha affermato: « I paesi sviluppati non occupano più quelli poveri, ma utilizzano i *mass media* per convincere l'antico dominio e l'informazione finisce per assumere i contorni netti dell'invasione culturale ».

E il flusso contrario? « Der Spiegel » ha appurato che durante la Conferenza di Nairobi dell'UNCTAD, l'Associated Press ha dedicato l'88 per cento e la Reuter l'87 per cento del notiziario agli interventi dei paesi ricchi, riservando quindi rispettivamente il 12 e il 13 per cento a quelli dei paesi poveri.

La conferenza che si propone di promuovere dovrà permettere di sapere e far sapere, di conoscere e far conoscere, i problemi della cooperazione e il nostro impegno.

Noi non possiamo accettare le concezioni dei paesi socialisti o dei PVS con dittatura militare a partito unico, che la stampa è uno strumento di gestione dello Stato per finalità politiche o educative al servizio dello sviluppo.

Anche se è vero quello che scrive Ugo Bonfani (« Il Giorno » — 21 novembre 1978) che la follia collettiva della setta Jones, nella Guajana, ha avuto tante prime pagine e il suicidio « sociale » dello sguattero napoletano Lucio Buonanno, che s'è lasciato morire di fame per l'aumento dell'affitto del tugurio, è passato inosservato, c'è una stampa

che può diventare « controinformazione » « contropotere », e per questo ha diritto alla libertà senza subire norme di comportamento o capricci di governi.

L'UNESCO giustamente ha precisato che « il nuovo ordine mondiale dell'informazione è indissociabile dalla ricerca di un nuovo ordine economico mondiale » ma la concezione « statalista » dell'informazione non è stata accettata.

Il rischio per il Terzo mondo e per tutti gli uomini liberi del mondo di una disinformazione sulla miseria, sulla fame, sull'ingiustizia, sulla violenza e sulle vere cause rimane.

Ma è nella lotta democratica non nella violenza rivoluzionaria il metodo più sicuro per le più stabili e diffuse conquiste di verità e di libertà.

È anche una risposta al grido di angoscia con il quale Paolo VI chiudeva l'enciclica sullo « Sviluppo dei popoli » (Populorum progressio, n. 87) dal Vaticano, il 26 marzo 1967: « Se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi non vorrebbe cooperarvi con tutte le sue forze? ».

È la risposta giusta: cooperazione per lo sviluppo e per un nuovo ordine internazionale.

La violenza interna e internazionale è una risposta sbagliata all'ingiustizia e al disordine. « L'insurrezione rivoluzionaria — salvo il caso di una tirannia evidente e prolungata che attentasse gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuocesse in modo pericoloso al bene comune del paese — è fonte di nuove ingiustizie (dice Paolo VI al punto 31 dell'enciclica), introduce nuovi squilibri, e provoca nuove rovine. Non si può combattere un male reale a prezzo di un male più grande ».

Terminato il momento del confronto sul disegno di legge per la cooperazione è necessario esaminare se gli impegni dell'Italia con i paesi in via di sviluppo — ora che sono ridefiniti e riorganizzati legislativamente — siano coerenti con il monito contenuto nel primo messaggio al Parlamento e al Paese del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, pronunciato alle Camere riunite in seduta comune il 9 luglio scorso:

« L'Italia deve essere nel mondo portatrice di pace: si vuotino gli arsenali di guerra sorgenti di morte: si colmino i granai sorgenti di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli del mondo ».

« Il disarmo per lo sviluppo » ecco, non la parola d'ordine, ma il primo impegno democratico per l'Italia, nel pensiero tanto coerente con la vita del nuovo Presidente della Repubblica.

Con questo provvedimento, il Parlamento dà una risposta alla sua attesa.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

6 dicembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento; subordina, tuttavia, il proprio parere favorevole all'introduzione di emendamenti che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che il provvedimento venga varato nello spirito della riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri e, pertanto, anche del Ministero degli affari esteri, che costituisce una premessa necessaria e ineludibile;

b) che, proprio perchè non si ravvisa l'opportunità di un'autonomia finanziaria — la quale, pur non postulandolo direttamente, potrebbe configurare la creazione di un vero e proprio ente di fatto — il Dipartimento sia ricondotto alla rigida osservanza delle norme di contabilità, nell'ambito di una corretta amministrazione ordinaria e non speciale;

c) che non si faccia ricorso all'utilizzazione di magistrati, in omaggio al principio dell'incompatibilità, riaffermato anche recentemente nel dibattito presso le Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato a proposito dello stato giuridico dei magistrati ordinari;

d) che, non essendo l'articolo 17 conforme ai princìpi di razionalità dell'ordinamento (infatti, l'accesso nel pubblico impiego è regolato da leggi aventi carattere generale), non si faccia rientrare, attraverso una forma impropria, personale di provenienza speciale.

Si osserva inoltre che non è possibile ipotizzare una rappresentanza delle Regioni attraverso la commissione interregionale, istituita per ben altre finalità e per altre competenze: pertanto, è opportuno che, se vi devono essere rappresentanze delle Regioni, queste siano formate da rappresentanti di ciascuna regione.

È, infine, inopportuno delegare al Ministro degli affari esteri l'organizzazione del Dipartimento mediante un semplice decreto ministeriale.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

30 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che:

a) al quinto comma dell'articolo 12, lettera *a*), siano soppresse le parole: « nel precedente articolo 6 e »;

b) il primo ed il secondo comma dell'articolo 44 (*Stanziamenti*) vengano sostituiti dai seguenti commi:

« Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata, per il periodo 1979-1983, la complessiva spesa di lire 300 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Per il 1979 è autorizzata una spesa di 32 miliardi di lire.

L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981 è rinviata alla legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, numero 468.

In via di prima applicazione della presente legge gli stanziamenti sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate nei precedenti esercizi. »;

c) il quinto comma dell'articolo 44 sia soppresso.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

OBBIETTIVI E STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 1.

(*Finalità*)

La cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo comprende le iniziative, pubbliche e private, dirette a favorire il progresso economico e sociale di tali paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo; essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai princìpi stabiliti dalle Nazioni Unite.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

Art. 2.

(*Attività di cooperazione*)

Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

OBBIETTIVI E STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 1.

(*Finalità*)

La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo — di seguito anche denominata « cooperazione allo sviluppo » — comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai princìpi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo è parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi.

Identico.

Art. 2.

(*Attività di cooperazione*)

Identico:

a) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Art. 3.

(*Presidenza e compiti del CIPES*)

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio dei giovani, come volontari civili, nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3.

(*Presidenza e compiti del CIPES*)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per l'esercizio delle funzioni relative alla attuazione della presente legge, il CIPES, integrato dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si runisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES approva la relazione annuale sull'attuazione della politica italiana di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La relazione, elaborata dal Ministero degli affari esteri, conterrà un consuntivo della attività dell'anno precedente e le linee previsionali e programmatiche per l'anno successivo e sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

(Funzioni di coordinamento del Ministero degli esteri)

Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per l'esercizio delle funzioni relative alla attuazione della presente legge, il CIPES, di volta in volta integrato, secondo le esigenze, su richiesta del suo Presidente, dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES:

a) formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorità per aree geografiche, paesi, settori e strumenti di intervento, nonchè la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali;

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

c) approva, sulla attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione annuale che sarà predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che dovrà contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e che sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Tale relazione, non appena approvata dal CIPES, verrà inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Art. 4.

(Funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bito del settore pubblico, nonchè tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicità degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonchè dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonchè a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 5.

(*Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti*)

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei paesi in via di sviluppo dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli paesi o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gruppi di paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonchè la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi interessati;

d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

Art. 6.

(*Crediti finanziari*)

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Nel quadro della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Crediti finanziari*)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

In correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi dei citati articoli 26 e 27, in favore dei paesi dei quali l'Italia intenda particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione al notevole impegno di cooperazione che vi sostiene o che intenda svolgervi.

Art. 7.

(*Comitato consultivo*)

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Cfr. art. 44, comma primo, lettera* a), *del presente testo*).

Art. 7.

(*Comitato consultivo*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle Regioni (designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281), due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al successivo articolo 9.

Art. 8.

(*Attività e compiti del Comitato consultivo*)

Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni e non possono essere sostituiti da supplenti.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Attività e compiti del Comitato consultivo*)

Identico.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti, dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame.

Art. 9.

(*Dipartimento e Comitato direzionale*)

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame, nella materia di cui alla presente legge.

Art. 9.

(*Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo*)

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo », istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una Direzione generale del Ministero stesso.

Il Dipartimento attende, in particolare:

a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

d) alla programmazione e all'adozione delle specifiche iniziative di cooperazione di cui all'articolo 14;

e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

f) ad ogni altra funzione concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i Paesi in via di sviluppo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'organizzazione del Dipartimento è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Al Dipartimento è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri con quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale è integrato da funzionari dei Ministeri interessati designati dai rispettivi Ministri.

Al fine suindicato detti Ministeri devono dare preventiva comunicazione al Dipartimento dei programmi e delle iniziative di loro competenza attinenti al settore della cooperazione allo sviluppo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione interna del Dipartimento, specificando in particolare il numero, le competenze degli uffici ed eventuali reparti in cui esso si articola, nonchè le modalità di funzionamento del Comitato direzionale di cui all'articolo successivo.

Art. 10.

(*Comitato direzionale*)

Al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e, fino ad un massimo di tre, da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento fra le iniziative di altri Ministeri e quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale viene di volta in volta integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da funzionari dei Ministeri interessati designati dal rispettivo Ministro. Ai fini del predetto coordinamento, ogni Ministero dà preventiva comunicazione al Dipartimento delle eventuali iniziative di sua competenza, attinenti alla cooperazione allo sviluppo.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(*Compiti del Comitato direzionale*)

Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvate dal CIPES.

Art. 11.

(*Istituto agronomico per l'oltremare*)

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri può avvalersi anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

Art. 12.

(*Fondo per la cooperazione allo sviluppo*)

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

Il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 11.

(*Istituto agronomico per l'oltremare*)

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvarrà anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Identico.

Art. 12.

(*Fondo per la cooperazione allo sviluppo*)

Identico.

Ai fini indicati dal precedente comma, il Fondo è gestito dal Dipartimento con auto-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

si dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al « Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nel precedente articolo 6 e nel successivo articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al « Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo » del Ministero degli affari esteri.

Identico.

Identico:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nell'articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica.*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Autonomia finanziaria del Dipartimento*)

In deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

2) nella stipula delle convenzioni e dei contratti di cui al precedente n. 1), il parere della citata Sezione speciale sostituisce a tutti gli effetti giuridici il parere del Consiglio di Stato;

3) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle Rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Autonomia finanziaria del Dipartimento*)

In ordine alla gestione del Fondo di cui al precedente articolo 12, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) presso il Dipartimento è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali;

2) la Corte dei conti esercita, in conformità di legge, il controllo di legittimità, in via successiva, sugli atti del Dipartimento;

3) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio;

4) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attività propria del Dipartimento, sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragionaria di cui al punto 1);

5) *identico*;

Soppresso.

6) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle Rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

5) i fondi accreditati alle Rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15 — essere trasferiti ad altre Rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

Art. 14.

(*Iniziative del Dipartimento*)

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e di intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende alla partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7) *identico*;

8) *identico.*

Art. 14.

(*Iniziative del Dipartimento*)

Identico:

a) *identica*;

b) sovrintende e coordina la partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;	*c*) *identica*;
d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di istituti, imprese italiane o esperti che interessino lo sviluppo di detti paesi;	*d*) *identica*;
e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;	*e*) *identica*;
f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperanti volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;	*f*) *identica*;
g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;	*g*) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi, mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e — ove del caso — l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare;

n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

Art. 15.

(*Sezione speciale del Comitato consultivo*)

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dal precedente articolo 6, dalle lettere *c*), *d*), *f*), *g*) ed *i*) del pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*.

Art. 15.

(*Sezione speciale del Comitato consultivo*)

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dalle lettere *c*), *d*), *f*), *g*) ed *i*) dello stesso articolo 14 e dai suc-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cedente articolo 14 e dal successivo articolo 37; alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere *g*) ed *h*), nonchè all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*) del precedente articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

Art. 16.

(*Convenzioni*)

Per la realizzazione di iniziative a carattere specializzato previste nei programmi di cooperazione, il direttore generale del Dipartimento — sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 — può stipulare con le modalità di cui all'articolo 13, speciali convenzioni con enti pubblici e privati, provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla predetta Sezione speciale, nonchè con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 in relazione all'articolo 14, lettera *f*).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'Amministrazione degli affari esteri per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessivi articoli 37 e 44, lettera *a*); alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere *g*) ed *h*), nonchè all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*) del richiamato articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Identico.

Art. 16.

(*Convenzioni*)

Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla Sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato articolo 15; nonchè con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, in relazione all'articolo 14, lettera *f*).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle inizia-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

realizzazione delle iniziative programmate con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Art. 17.

(*Personale addetto al Dipartimento*)

Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri (tabella *B*);

b) magistrati nominati con le modalità di cui all'articolo 25, terzo comma;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tive programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 17.

(*Personale addetto al Dipartimento*)

Identico:

a) personale del Ministero degli affari esteri (allegata tabella *B*);

b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unità;

c) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ruolo o di comandato, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

d) esperti italiani provenienti da enti, agenzie e organizzazioni internazionali, tenendo conto prioritariamente della esperienza effettivamente acquisita da detti esperti;

e) personale estraneo alla pubblica amministrazione che al momento dell'entrata in vigore della presente legge presti servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

f) esperti estranei alla pubblica amministrazione — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — nominati con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite massimo di 15 unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di dieci unità, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto prioritariamente della esperienza da essi effettivamente acquisita. Il relativo trattamento economico è determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera *f*);

e) personale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

f) esperti nominati — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di quindici unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Il personale di cui alla precedente lettera *e*) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.	*Identico.*
Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.	*Identico.*
Le spese relative al personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma, ivi comprese le indennità per lavoro straordinario, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.	Le spese relative al personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma, ivi comprese quelle attinenti all'indennità per lavoro straordinario ed escluse quelle che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.
Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della presente legge.	*Identico.*
Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO II

PERSONALE
IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18.

(*Esperti*)

Gli esperti, di cui all'articolo 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato;

c) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente articolo 14.

Art. 19.

(*Doveri del personale inviato all'estero*)

Il personale inviato in servizio all'estero è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

PERSONALE
IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18.

(*Esperti*)

Identico.

Art. 19.

(*Doveri del personale inviato all'estero*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il capo della Rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il capo della Rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresì sul corretto svolgimento delle attività del personale italiano assunto alle dipendenze del paese ospite o di organismi internazionali operanti nel paese medesimo.

Art. 20.

(*Personale alle dipendenze dei paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali*)

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale dipende, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18, nonchè il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del paese straniero o dei suddetti enti ed organismi, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal paese o dagli enti ed organismi di cui sopra sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, può essere attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Personale alle dipendenze dei paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a carico delle amministrazioni di appartenenza, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto, contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

Limitatamente al personale ospedaliero di cui al successivo articolo 26, i contributi relativi a tali prestazioni assistenziali e previdenziali possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

Art. 21.

(*Invio all'estero di esperti privati*)

Il Dipartimento può disporre l'invio nei paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Dipartimento può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualifica assunto dal Dipartimento con contratto di diritto privato.

Il Dipartimento può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di paesi in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(*Invio all'estero di esperti privati*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

via di sviluppo o di enti ed organizzazioni internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi, è subordinata ad autorizzazione del Dipartimento, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

Art. 22.

(*Divieto di emolumenti aggiuntivi — Eccezioni*)

Salvo il caso contemplato nell'articolo 20, il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18 non può percepire nel paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorchè il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorchè autorizzata dal Dipartimento è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

Art. 23.

(*Corsi preparatori*)

Il Dipartimento può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati d'intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese private italia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Divieto di emolumenti aggiuntivi — Eccezioni*)

Identico.

Art. 23.

(*Corsi preparatori*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei paesi ospitanti.

Art. 24.

(*Attestato finale*)

Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risulti la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica Amministrazione:

1) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

2) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio d'insegnamento prestato in un paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Attestato finale*)

Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Identico.

Identico.

Il servizio di insegnamento effettuato in un paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 18 è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE

Art. 25.

(*Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati*)

Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettera *a*), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro.

Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione del Dipartimento:

1) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

2) con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato;

3) con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici.

La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro; il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE

Art. 25.

(*Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi nè superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopc l'interruzione di almeno un anno e per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Art. 26.

(Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari)

Gli enti pubblici, previo nulla osta delle Amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*).

Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 25, quarto comma, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni (comprese le indennità di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 28) può essere assunto dal Dipartimento. Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'Amministrazione di appartenenza.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle Università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 14.

Art. 27.

(*Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto*)

Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(*Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei paesi suddetti o che dipendano da tali paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 30.

Art. 28.

(*Trattamento economico all'estero*)

Il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18 percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella *A;*

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

(*Trattamento economico all'estero*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 171, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, semprechè la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà. Tale indennità non può essere nuovamente accordata per lo stesso paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

2) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;

6) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

7) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

8) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

9) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

Art. 29.

(*Congedo e spese di viaggio*)

Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a tren-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(*Congedo e spese di viaggio*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 28.

Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sè e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

CAPO III

PERSONALE A CONTRATTO.

Art. 30.

(*Trattamento economico e assicurativo*).

Il contingente del personale di cui all'articolo 18, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 28.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo paese ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

PERSONALE A CONTRATTO

Art. 30.

(*Trattamento economico e assicurativo*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'Amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'Amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 31.

(*Contenuto del contratto*)

Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(*Contenuto del contratto*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non inferiore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorata rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrino in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

CAPO IV

BREVI MISSIONI

Art. 32.

(*Missioni non superiori a tre mesi — Retribuzione*)

Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'Amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

BREVI MISSIONI

Art. 32.

(*Missioni non superiori a tre mesi — Retribuzione*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè.

TITOLO III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 33.

(*Volontari*)

Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonchè di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio per il personale inviato in missione a norma del presente articolo.

TITOLO III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 33.

(*Volontari*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) con il Ministero degli affari esteri.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Art. 34.

(*Contenuto del contratto*)

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del paese ospitante; nonchè la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonchè una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(*Contenuto del contratto*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.

Art. 35.

(*Integrazione del trattamento economico*)

In via eccezionale, quando le condizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo, di cui all'articolo 15.

Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera *b*) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 36.

(*Registrazione del contratto*)

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(*Integrazione del trattamento economico*)

Identico.

Art. 36.

(*Registrazione del contratto*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 34, nonchè la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39.

Art. 37.

(*Riconoscimento di idoneità per enti privati*)

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita Sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera *c*) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.

Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituiti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

(*Riconoscimento di idoneità*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa Sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera *i*), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera *b*).

I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in paesi in via di sviluppo.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma.

Art. 38.

(*Diritti dei volontari*).

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

(*Diritti dei volontari*)

Identico:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di ruolo da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, su proposta delle Amministrazioni di appartenenza o vigilanti. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera *a*) e di quello di cui all'articolo 40;

c) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera *b*) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di ruolo da Amministrazioni statali o da enti publici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 39.

(*Doveri dei volontari*)

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della Rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza — accertate nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente Rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando Amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

Art. 40.

(*Servizio militare: rinvio e dispensa*)

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in paesi extraeuropei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

(*Doveri dei volontari*)

Identico.

Art. 40.

(*Servizio militare: rinvio e dispensa*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.

Art. 41.

(*Servizio militare: modalità per il rinvio*)

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del Dipartimento, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 36.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 43 dandone comunicazione al Dipartimento.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

Art. 42.

(*Servizio militare: modalità per la dispensa*)

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 41.

(*Servizio militare: modalità per il rinvio*)

Identico.

Art. 42.

(*Servizio militare: modalità per la dispensa*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 39 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione della attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 34, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, ai fini del compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la Rappresentanza italiana competente per territorio.

Art. 43.

(*Contingente dei rinvii*)

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

(*Contingente dei rinvii*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

(*Stanziamenti*)

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata per il periodo 1979-1983 la complessiva spesa di lire 300 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri in ragione di:

miliardi 32 nell'anno 1979;
miliardi 47 nell'anno 1980;
miliardi 60 nell'anno 1981;
miliardi 75 nell'anno 1982;
miliardi 86 nell'anno 1983.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

(*Stanziamenti*)

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:

a) per la cooperazione finanziaria, in correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi, ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge, in favore dei paesi dei quali l'Italia intende particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione all'impegno di cooperazione che vi sostiene e che intende svolgervi;

b) per la cooperazione economica e tecnica, è autorizzata, per il periodo 1979-83, la complessiva spesa di lire 300 miliardi la quale, in considerazione del preminente interesse che assumono la continuità e regolarità dell'erogazione, verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione del seguente impegno poliennale:

miliardi 32 nell'anno 1979;
miliardi 47 nell'anno 1980;
miliardi 60 nell'anno 1981;
miliardi 75 nell'anno 1982;
miliardi 86 nell'anno 1983;

c) quanto al concorso finanziario italiano ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, esso verrà promosso e curato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti suddetti potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate nei precedenti esercizi.

Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi al 1983 si provvederà con stanziamenti sul bilancio dello Stato, calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo, sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

Con gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione allo sviluppo, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dal Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti suddetti potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi, tenuto conto degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Con gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera *b*), e con ogni altro successivo stanziamento relativo alle stesse finalità, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonchè per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione dei problemi attinenti alla cooperazione con i paesi stessi.

Art. 45.

(*Assegnazione di immobile al Dipartimento*)

L'immobili denominato B. attualmente adibito a Casa internazionale dello studente ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309, e successive modificazioni, è posto a disposizione esclusiva del Dipartimento per l'adempimento delle finalità previste dalla presente legge, nonchè per l'ospitalità a borsisti dei paesi in via di sviluppo e a frequentatori dei corsi, e per eventuali attività culturali e ricreative a favore dei medesimi. Il Dipartimento può a tal fine avvalersi di enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 16.

Art. 46.

(*Operatività della legge 15 dicembre 1971, n. 1222*)

I programmi di cooperazione tecnica già deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando verranno nominati i nuovi organi di amministrazione attiva e consultivi previsti dalla presente legge, le rispettive funzioni verranno espletate dai corrispondenti organi previsti dalla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonchè per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione con il Dipartimento dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione con i paesi stessi.

Soppresso.

Art. 45.

(*Operatività della legge 15 dicembre 1971, n. 1222*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 47.

(*Norme transitorie*)

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 46.

(*Abrogazione di norme; disposizioni transitorie*)

Fermo il disposto del precedente articolo, la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge sono abrogate.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA *A*

INDENNITÀ BASE MENSILE

A) *Personale direttivo*:

1) Dirigenti generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 290.000;

2) Dirigenti superiori; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; primari medici di ogni classe e aiuti medici di prima classe lire 260.000;

3) Primi dirigenti; ispettori generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; aiuti medici di seconda, terza e quarta classe lire 240.000;

4) Direttori aggiunti di divisione; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; assistenti medici lire 195.000;

5) Direttori di sezione; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 170.000;

6) Restante personale direttivo, ed altro personale civile o militare equiparato lire 140.000.

B) *Personale di concetto*:

1) Segretari capi; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 110.000;

2) Segretari principali; docenti ed altro personale civile o militare equiparato; personale paramedico del sesto, settimo e ottavo livello lire 100.000;

3) Restante personale di concetto ed equiparato; infermieri professionali lire 92.000.

C) *Personale esecutivo*:

1) Coadiutori superiori; aiutanti, marescialli delle Forze armate lire 88.000;

2) Coadiutori principali; sergenti maggiori delle Forze armate lire 84.000;

3) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare); infermieri generici lire 80.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *A*

Identica

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA *B*

Contingenti minimi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri addetto al Dipartimento:

Carriere direttive	n. 15
Carriere di concetto	n. 14
Carriera esecutiva	n. 14
Carriera ausiliaria	n. 8

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *B*

Identica.